

FARMA7

NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

Ipsen Consumer HealthCare è lieta di annunciare il lancio di diosmectalGo, il dispositivo medico che

BLOCCA E TRATTA LA DIARREA

NOVITÀ



RAPIDO
Sospensione
orale pronta
da bere



BUONO
gusto
caramello
cacao



SEMPLICE
bustine
monodose



Da settembre 2019 il prodotto è commercializzato dalla rete agenti di Qualifarma.


diosmectalGo[®]

BLOCCA E TRATTA LA DIARREA

Il principale componente di DiosmectalGo è

LA DIOSMECTITE

È un'**argilla naturale** caratterizzata da una particolare **struttura a foglietto** che le conferisce un **meccanismo d'azione** multiplo: non solo **BLOCCA la diarrea, la TRATTA!**¹



Quando ingerita, la diosmectite rimane confinata nel lume intestinale, attraversa il corpo e viene eliminata nelle feci.¹

1


Adsorbe rapidamente i virus, i batteri e le enterotossine che causano la diarrea, e li elimina nelle feci¹

2

Ripara i danni alla mucosa intestinale, permettendole di ripristinare la sua permeabilità¹

3

Stabilizza il muco e protegge la mucosa intestinale da agenti aggressivi come acido cloridrico, sali biliari ed altri agenti irritanti, alleviando il dolore addominale¹



Elaborazione grafica da testo¹

FARMAMA7

NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

APPROVATO L'EMENDAMENTO DALLA DIRETTA ALLA DPC

L'approvazione, da parte della V Commissione Bilancio della Camera, dell'emendamento Gemmato-Mandelli-Trizzino apre la strada a un processo di superamento della distribuzione diretta, obiettivo centrale dell'azione politico-sindacale di Federfarma. È un primo importante passo non soltanto per facilitare l'accesso al farmaco, ma anche per garantire il suo corretto utilizzo e una migliore aderenza terapeutica (a pag 3).



EMERGENZA COVID
COME APPLICARE
GLI INDICATORI
SINTETICI
DI AFFIDABILITÀ
- pag 9

CIRCOLARI
ECCO QUALI
AGEVOLAZIONI
IN SEGUITO
ALLA PANDEMIA
- pag 16



BUONE VACANZE
SINCERI AUGURI
DI SERENA ESTATE
APPUNTAMENTO
A SETTEMBRE



**SI COMUNICA AI SIGNORI FARMACISTI
CHE È IN COMMERCIO ANCHE LA FORMULAZIONE
DA 28 COMPRESSE GASTRORESISTENTI
DI NEXIUM 20 e 40 mg**



Nexium® 20 mg

28 compresse gastroresistenti

Classe di rimborsabilità A (RR)

Nota AIFA 1 + 48

Prezzo al pubblico: **7,08 €**

AIC 034972291



Nexium® 40 mg

28 compresse gastroresistenti

Classe di rimborsabilità A (RR)

Nota AIFA 1 + 48

Prezzo al pubblico: **8,89 €**

AIC 034972442





La voce di Federfarma

La V Commissione approva l'emendamento

Obiettivo: dalla Diretta alla Dpc

Dopo mesi di difficoltà, tante fatiche e aversità legate all'emergenza Coronavirus, ecco che finalmente arriva una buona notizia, in quella poi che per i farmacisti è la "Madre di tutte le battaglie": il ritorno di tutti i farmaci in farmacia. La V Commissione Bilancio della Camera, infatti, ha approvato un emendamento al Decreto Legge "Rilancio", che favorisce il ritorno in farmacia dei medicinali finora soggetti alla distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche. Così, dal 1° ottobre, le Regioni potranno affidare alle farmacie, in regime di distribuzione per conto, la dispensazione dei medicinali erogati direttamente dalle strutture pubbliche, destinati al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, o consegnati al momento della dimissione ospedaliera per garantire la copertura del primo ciclo di terapia.

È proprio quanto prevede l'emendamento presentato, in un unico testo riformulato, dai partiti sia di governo che dell'opposizione, a riprova dell'ampio consenso che il provvedimento ha ottenuto: Fratelli d'Italia, primo firmatario Marcello Gemmato, Forza Italia, primo firmatario Andrea Mandelli, Movimento 5 Stelle e dal PD, primo firmatario Giorgio Trizzino. Grande la soddisfazione espressa da Federfarma, impegnata da anni in questo obiettivo, come ha subito precisato il presidente Marco Cossolo: "La misura è in linea con le richieste avanzate da Federfarma per andare incontro ai bisogni dei pazienti, in particolare di quelli più fragili, come gli anziani e i malati cronici, e agevola le famiglie".

C'è un aspetto che va subito sottolineato e cioè che l'emendamento non limita i suoi effetti al solo periodo dell'emergenza Covid-19 e, soprattutto, che stabilisce termini concreti e stringenti per la sua attuazione. Entro 60 giorni dalla sua conversione in legge, infatti, il ministero della Salute, di concerto con quello dell'Economia, deve stabilire con un decreto le condizioni alle quali le Regioni dovranno attenersi, per poter affidare alle farmacie la dispensazione, in regime di Dpc, dei farmaci finora erogati in distribuzione diretta. Tale decreto prevede la necessaria intesa in Conferenza Stato

Regioni e la sua adozione subordinata alla piena interlocuzione con le Organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e con gli Ordini professionali

L'auspicio di Federfarma, e insieme l'augurio che si fanno tutti i farmacisti, è che si arrivi tempestivamente, una volta approvata definitivamente la legge, all'emanazione del decreto ministeriale, e al riguardo conferma fin d'ora la piena disponibilità a collaborare con il ministero della Salute, per una rapida definizione delle modalità attuative della norma. D'altra parte si è visto, durante l'emergenza Coronavirus, come sia importante poter garantire al paziente, soprattutto quello fragile, un più facile accesso al farmaco, reso possibile proprio grazie al trasferimento in farmacia dei medicinali prima distribuiti in forma diretta dagli

ospedali e dalle Asl. Impedire i difficili e onerosi spostamenti diventa così impegno sociale oltre che sanitario, tanto più se si tratta di farmaci che non richiedono particolari cautele nella somministrazione.

Il nuovo emendamento, frutto dell'impegno soprattutto di Federfarma, in sinergia con la Federazione degli Ordini e con il supporto di alcuni parlamentari di tutto l'arco costituzionale, apre la strada a un processo di superamento della distribuzione diretta, che rimane l'obiettivo centrale della nostra azione politico-sindacale. Questo rilevante

primo passo richiede ora l'impegno congiunto delle Organizzazioni territoriali, per poter insieme sensibilizzare le Amministrazioni regionali a impegnarsi nel concreto trasferimento dei farmaci dalla distribuzione diretta alla distribuzione per conto. E non soltanto per assicurare un più facile accesso del malato alla sua cura farmacologica, ma anche -come ha dichiarato il presidente Marco Cossolo- "per garantire al Servizio sanitario nazionale un miglior controllo del corretto utilizzo dei farmaci e del livello di aderenza alla terapia, grazie al monitoraggio professionale effettuato dalle farmacie".





Dal territorio

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli Organi direttivi di alcune Unioni regionali e Associazioni provinciali Federfarma, che resteranno in carica per il triennio 2020-2023. Qui a fianco le diverse cariche assegnate

QUESTE LE NUOVE CARICHE DI UNIONI E ASSOCIAZIONI

Aggiungiamo ai nuovi Consigli direttivi pubblicati nel numero scorso i risultati delle elezioni svoltesi in questi ultimi giorni. Queste le cariche assegnate per il triennio 2020-2023.

• **Federfarma Abruzzo** - *Consiglio direttivo*: presidente Giancarlo Visini, vicepresidente urbano Oreste Di Mattei Di Matteo, vicepresidente rurale Maria Tollosso, segretario Alfredo Orlandi, tesoriere Carlo Zuccarini. Consiglieri: Fabrizio Zenobii, Maurizio Del Corpo, Angelo Labrozzi e Anna Scoccia.

• **Federfarma Marche** - *Consiglio direttivo*: presidente Andrea Avitabile, vicepresidente Marco Meconi, segretario Ida Maria Kaczmarek, tesoriere Giovanna D'Aurizio. Consiglieri: Paola Penserini, Luigi Galatello Adamo, Luca Giuseppetti, Franco Pierini, Cecilia Possenti, Patrizia Righetti, Paolo Sacripanti, Stefano Strozzi, Rita Tortolini, Stefano Golainelli, Fiorenzo Calcagnoli. *Collegio dei Sindaci*: Luca Giuseppetti, Fiorenzo Calcagnoli, Luigi Galatello Adamo.

• **Federfarma Toscana** - *Comitato esecutivo*: presidente Sergio Bottari, vicepresidente rurale Roberto Giotti, vicepresidente urbano Marco Viti, segretario Paolo Natale, tesoriere Daniele Dani. Consiglieri: Riccardo Froli, Andrea Giacomelli, Fabrizio Pianelli, Elio Rossi e Marco Venturi.

• **Federfarma Livorno** - *Consiglio direttivo*: presidente Marco Viti, vicepresidente Cecilia Comparini, segretario Emmanuele De Libero, tesoriere Alessandro Franceschi. Consiglieri: Carlo Lazzeri, Riccardo Morelli, Tullio Serafini (rapp. rurali). *Revisori dei Conti*: Ilaria Lotti, Lucia Guainai, Bruno Alessandri (effettivi), Federico Frullano (supplente). *Probiviri*: Massimo Vinchesi, Enrico Tronci e Antonio Bernardini (effettivi), Alberto Giovannetti e Cesare Pellini (supplenti).

• **Federfarma Massa Carrara** - *Consiglio direttivo*: presidente Paolo Natale, vicepresidente Ottorino Accorsi Buttini, segretario Paola Della Tommasina, tesoriere Elisabetta Aglianò. Consiglieri: Laura Binotti, Stefano Brunelli e Maria Teresa Rocino. *Revisori dei Conti*: Daniela Antonoli, Daniela Di Giulio e Claudio Scapparone (effettivi), Luisella Gabrielli (supplente). *Collegio dei Probiviri*: Annarita Bonvicini, Chiara Barani e Selvanella Serafini. *Comitato rurali*: presidente Paolo Natale, segretario Luisella Gabrielli, Consiglieri: Daniela Antonoli, Chiara Barani e Laura Binotti.

• **Federfarma Modena** - *Consiglio direttivo*: presidente Silvana Casale, vicepresidente Fabrizio Violi, segretario Federico Fontanesi, tesoriere Alberto Ventura. Consiglieri: Giannina Vaccari, Alessandro Manzotti e Paolo Muzzioli. *Collegio sindacale*: Renzo Belli (presidente), Gual-

Spesa farmaceutica Ssn Opuscolo Federfarma 2019



Federfarma ha allestito il tradizionale opuscolo sulla "Spesa farmaceutica" che, grazie alla collaborazione di Iqvia, è stato arricchito anche in questa edizione di dati sul mercato complessivo in farmacia, relativi all'anno 2019. Essi dimostrano che sulla spesa convenzionata c'è la massima trasparenza, mentre altrettanto non può dirsi per la spesa relativa agli acquisti diretti. Ma non solo: risulta che anche nel 2019 la spesa convenzionata netta a carico del Ssn continua a calare, attestandosi sotto il tetto previsto (7,96%), mentre quella per gli acquisti diretti registra uno scostamento in valori assoluti di oltre 2,6 miliardi di euro rispetto al suo tetto previsto (6,69). L'opuscolo, oltre ad analizzare il mercato farmaceutico italiano e a riportare i dati nazionali assemblati, propone poi, Regione per Regione, i dati relativi al numero delle ricette, alla spesa farmaceutica lorda e quella netta. È così possibile fare interessanti confronti e verificare la situazione della propria Regione rispetto a quella delle altre. Si precisa che l'opuscolo è scaricabile dal sito internet www.federfarma.it.

tiero Franzoni e Giuseppe Masini (effettivi), Walter Barani e Marcello Quadrelli (supplenti). *Collegio dei Probiviri*: Gianni Negrini (presidente), Karl Beckmann e Roberta Roventini.

• **Federfarma Pavia** - *Consiglio direttivo*: presidente Enrico Beltramelli, vicepresidente urbano Alessandra Cremaschi, vicepresidente rurale Maurizio Biscaldi, tesoriere Davide Manara. *Consiglieri*: Marco Branca, Cristina Braschi, Luigi Cervio, Pietro Invernizzi, Marco Solaro, Riccardo Spalla e Paolo Ugolotti. *Collegio Sindacale*: Franco Delucchi (presidente), Claudio Carpinella e Luigi Zucca. *Collegio dei Probiviri*: Enrico Rovello (presidente), Enrico Baiardi e Graziella Portalupi.

• **Federfarma Pisa** - *Consiglio direttivo*: presidente Riccardo Froli, vicepresidente Pietro Cerri, segretario Paolo Nanni, tesoriere Alessia Capone. *Consiglieri*: Nicola Giglioni, Tommaso Salvadori e Lucia Caroti. *Collegio Sindacale*: Carlo Fassorra, Maria Carla Bernardini e Italo Desideri. *Collegio dei Probiviri*: Amerigo Cheli, Giulio Gazzini e Giuseppe Raimo.

• **Federfarma Pistoia** - *Consiglio direttivo*: presidente Andrea Giacomelli, vicepresidente rurale Alessio Sorini Dini, vicepresidente urbano Alberto Pecori Vettori, segretario Tiziana Pofferi, tesoriere Alessandra Romano. *Consiglieri*: Pino Caporusso, Clementina Nucci, Sandra Palandri e Cristiano Valeri. *Collegio dei Sindaci*: Gabriella Lavorini, Brunetto Bruni e Monica Caporali. *Collegio dei Probiviri*: Silvia Donnini, Federico Cocchi e Lorenzo Checchia.

• **Federfarma Reggio Emilia** - *Consiglio direttivo*: presidente Giuseppe Delfini, vicepresidente Benedetta Forti, segretario Barbara Rivi, tesoriere Monica Dallari. *Consiglieri*: Elisa Sarzi Amadè, Giovanni Di Lorenzo e Stefano Pecchini. *Revisori dei Conti*: Francesco Davolio Marani (presidente) Claudio Bertolani e Giovanni Dallaglio (effettivi), Maria Antonietta Centola (supplente). *Probiviri*: Francesco Pecchini, Luciana Prampolini e Leonardo Serri. *Comitato rurali*: Giuseppe Delfini (responsabile), Barbara Rivi, Monica Dallari e Elisa Sarzi Amadè.

• **Federfarma Siena** - *Consiglio direttivo*: presidente Marco Venturi, vicepresidente Massimo Santella, segretario Paola Belcapo, tesoriere David Madioni. *Consiglieri*: Maria Elena Franceschini, Lucia Fabbri, Giovanni Liserani, Lorenzo Carboni, Alessandro Bogni (presidente Sez. rurali). *Collegio Sindaci Probiviri*: Alessio Berti, Gianna Bindi e Federico Verzuri.

• **Agifar Sardegna** - *Consiglio direttivo*: presidente Federico Palmas, vicepresidente Mattia Sundas, segretario Umberto Schlich, tesoriere Emanuele Zoroddu. *Consiglieri*: Silvia Accalai, Carla Deriu, Afra Farci, Eleonora Mocci e Francesca Scarpa. *Revisori dei Conti*: Paolo Schlich, Daniela Fara e Raimondo Boi. *Collegio dei Probiviri*: Enrico Floris, Michele Schlich e Laura Palmas. *Past president*: Silvia Loi.



Dal territorio

Omikron Italia ha il piacere di informare i Signori Farmacisti dell'inserimento in classe A del SSN della specialità medicinale

TIDOcomb collirio, soluzione
Dorzolamide + Timololo
20 mg/ml + 5 mg/ml 30 contenitori Monodose



Classe A SSN

Prezzo al pubblico: 7,00 €

Allineato al SSN

OPEN SPACE

BABY STAR, IL BEBÈ È LA NOSTRA SPECIALITÀ



Quello del **baby care in farmacia** è un comparto solido e in crescita. La clientela femminile rappresenta il 65% dei clienti della farmacia e la sua presenza si intensifica già a partire dalla gravidanza. Le mamme in attesa e le neo mamme sono sempre più consapevoli ed esigenti nella cura di sé e della propria famiglia, e hanno particolarmente bisogno di informazioni verificate e di consigli autorevoli come quelli del farmacista, che può fornire il supporto giusto, anche creando numerose opportunità di cross selling.

Analisi mirate effettuate negli ultimi 24 mesi dall'istituto di ricerca New Line sul canale evidenziano come **la specializzazione nel mondo baby generi un aumento sia di traffico sul punto vendita (+28%), sia di fatturato (+20%).**

Una farmacia specializzata nel comparto baby è in grado di rappresentare un vero e proprio **punto di riferimento per i neogenitori**. L'assortimento di una farmacia specializzata nel comparto baby deve contenere tutti i prodotti di prima necessità in grado di soddisfare sia gli acquisti di emergenza sia quelli d'impulso.

Inoltre, si devono prevedere promozioni sui prodotti ad alta rotazione (cosmetici, salviettine, pannolini, coppette). Un assortimento bilanciato per ampiezza e profondità e la consulenza garantiranno una maggiore loyalty della mamma nei confronti del punto vendita.

BABY STAR CORNER, IL BABY CARE IN FARMACIA

Baby Star Corner è nuovo progetto di

baby care per specializzare la farmacia nel comparto della prima infanzia e farla tornare il punto di riferimento preferenziale nei confronti della concorrenza indiretta (negozi specializzati, Gdo).

Il progetto offre un mix di vantaggi, sia per la farmacia, sia per la famiglia. Condizioni commerciali estremamente convenienti, un assortimento capace di soddisfare tutte le necessità dei più piccoli e della mamma, un'esposizione chiara e



Condizioni commerciali
esclusive

Riassortimento a video

Servizio pick&pay

Allestimento
dello spazio espositivo

I PRODOTTI A MARCHIO



I prodotti a marchio Baby Star coprono tutte le esigenze dei piccoli clienti. I **Pannolini Ultra Slim** e super assorbenti con cellulosa sbiancata al 100% priva di cloro, disponibili anche nei formati maxi scorta; i **prodotti per il cambio** (Salviettine e Pasta) garantiscono la massima delicatezza, evitando gli arrossamenti. Anche il momento del **bagnetto** sarà una vera coccola grazie al **Detergente Corpo Capelli**, allo **Shampoo Delicato**, all'**Amido di riso puro** e alla **Spugna di mare ipoallergenica**. Per il dopo bagno, la **Crema Idratante**, anche per le pelli atopiche, e l'**Olio Corpo e Bagno**, ideale fin dai primi giorni. Spazio anche alla protezione stagionale: prodotti a base di essenze naturali per prevenire le punture di insetti e per dare sollievo in caso di punture (**Lozione, Spray, Patch, Roll-On**). Una linea completa distribuita esclusivamente in farmacia.

WWW.BABYSTARITALIA.IT

corredata di visual esplicativi dei prodotti con la funzione di una guida all'acquisto. La presenza di brand noti oltre a una serie di servizi fidelizzanti, quali noleggio tiralatte, personale specializzato, una gamma di più di 1.000 prodotti da ordinare per le mamme più esigenti e l'ormai indispensabile sito dedicato per la consultazione, informazione e prenotazione degli articoli baby, creano i presupposti per rendere la farmacia il punto di riferimento per la mamma. Inoltre sconti massimi di acquisto, anche per singolo pezzo, con un listino sempre consultabile a video, garantendo alta

marginalità e basso valore del magazzino della farmacia.

La proposta si completa con offerte periodiche (per esempio sui giochi o sui prodotti stagionali) e **servizi esclusivi** quali **consulenza di category management**, **vetrine tematiche**, portale con **servizio di Pick & Pay** ("prenota e ritira") tramite il sito babystaritalia.it.

I Baby Star Corner contano sulla partnership con **aziende leader di mercato** e riconosciute come affidabili dalle clienti (Baby Star, Chicco, Nuvita, TY) in grado di coprire tutte le esigenze della prima infanzia (allattamento, pappa, bagnetto,

cambio, giochi, suzione, prodotti estivi e accessori) con una **selezione category** altamente performante. Particolarmente accurato l'allestimento a parete dello spazio espositivo.

Grande richiamo per i clienti sono le iniziative che vengono offerte alle farmacie del network e sono volte a generare traffico, un esempio è rappresentato dalla "**Baby Star Box**" una scatola con prodotti omaggio che i genitori o futuri genitori potranno ritirare presso la farmacia di fiducia presentando un'apposita cartolina che sarà distribuita in selezionati "punti di contatto".

IL GRUPPO FARVIMA

Baby Star Corner è un progetto del Gruppo Farvima che insieme ai prodotti a marchio permettono di rafforzare il canale, fornendo soluzioni e strumenti utili e funzionali. I prodotti a marchio, distribuiti in esclusiva nel canale farmacia, sono presenti nelle categorie Baby Care (con il marchio Baby Star), salute e benessere con il marchio F-Care (caramelle, integratori alimentari, sanitari, igienizzanti e detersivi certificati) e assorbenti femminili (marchio Lady Star).



WWW.FARVIMA.IT - WWW.SAFAR.IT - WWW.SOFAD.IT

NUMERO VERDE 800.983711
MARKETING@FARVIMA.IT





Linea diretta con Federfarma

La V Commissione Bilancio della Camera ha approvato un importante emendamento, volto a favorire la dispensazione, da parte delle farmacie, dei medicinali oggi distribuiti direttamente dalle strutture pubbliche, in linea con le richieste avanzate da Federfarma. Ecco il testo e le possibili sue implicazioni

Uffici
Federfarma

DL RILANCIO DISTRIBUZIONE DA DIRETTA A DPC

Precedenti: circolare Federfarma prot. n. 7516/317 del 20 maggio 2020

La V Commissione Bilancio della Camera, nella seduta del 28 giugno, ha **approvato un importante emendamento** al DDL di conversione in legge del Decreto-legge 18 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19” (cd. DL Rilancio), **volto a favorire la dispensazione da parte delle farmacie di medicinali oggi distribuiti direttamente dalle strutture pubbliche, in linea con le richieste avanzate da Federfarma per andare incontro ai bisogni dei pazienti, in particolare di quelli più fragili (anziani e malati cronici).**

L’emendamento all’articolo 8 del provvedimento è stato presentato, nello stesso testo, riformulato in corso di seduta, da Fratelli d’Italia, primo firmatario **Marcello Gemmato**, da Forza Italia, primo firmatario **Andrea Mandelli**, da Movimento 5 Stelle e PD, primo firmatario **Giorgio Trizzino**, e recita: “5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell’ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell’articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti,

senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali”.

- *8. 1. (Nuova formulazione) Trizzino, Sportiello, Nesci, Lapia, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Tabacci.
- *8. 2. (Nuova formulazione) Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
- *8. 3. (Nuova formulazione) Mandelli, Saccani Jotti.

L’emendamento, in sostanza, prevede che, **dal 1° ottobre prossimo, sulla base delle condizioni stabilite da un decreto del ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia**, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto Rilancio, **le Regioni possano affidare alle farmacie, in regime di Dpc, la dispensazione dei medicinali** attualmente erogati direttamente dalle strutture pubbliche, destinati al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale (lett. b) art. 1, DL 347/2001, conv. nella l. n. 405/2001) ovvero consegnati in sede di dimissione ospedaliera per garantire la copertura del

primo ciclo di terapia (lett. c) art. 1, DL 347/2001, conv. nella l. n. 405/2001).

Di fatto l'emendamento **integra l'emendamento al DL Liquidità**, presentato dal deputato Marcello Gemmato (cfr. Circolare Federfarma prot. n. 8500/352 del 9/6/2020), che, per l'attuale fase di emergenza sanitaria, prevede la medesima possibilità per i medicinali attualmente distribuiti direttamente dalle strutture pubbliche, sancendo per via legislativa quanto previsto dall'Ordinanza della Protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020 (Cfr. Circolare Federfarma prot. n. 5110/141 del 20/3/2020).

Grazie al **lavoro portato avanti da Federfarma**, in sinergia con la Federazione degli Ordini dei farmacisti e grazie al supporto di alcuni Parlamentari -gli onorevoli, **Gemmato, Mandelli e Trizzino**, che qui si ringraziano per la sensibilità dimostrata- particolarmente attenti all'esigenza dei cittadini di disporre agevolmente in farmacia dei medicinali di cui hanno bisogno, non solo nella fase dell'emergenza sanitaria, ma anche a regime, è stato quindi possibile raggiungere un risultato estremamente importante. Il nuovo emendamento, infatti, **apre la strada a un processo di superamento della distribuzione diretta** attraverso un graduale e costante trasferimento alla dispensazione in farmacia dei medicinali oggi erogati da ospedali e Asl con diverse modalità. Si tratta di un obiettivo centrale nell'azione politico-sindacale di Federfarma che, grazie all'approvazione di questo emendamento, compie un rilevante passo in avanti in tale direzione.

A questo punto **è fondamentale l'azione sinergica di Federfarma nazionale e delle Federfarma regionali**, per far sì che all'emendamento venga data concreta e completa attuazione nei tempi previsti. Federfarma nazionale avrà cura di portare avanti le interlocuzioni già avviate con il ministero della Salute e il ministero dell'Economia per arrivare a una formulazione del decreto ministeriale che garantisca un'attuazione della suddetta misura corretta, efficace e sostenibile da parte delle farmacie. Questo anche alla luce del fatto che la norma prevede la consueta clausola di invarianza dei costi per il bilancio pubblico (necessaria per ottenere l'avallo della Ragioneria generale dello Stato), e che quindi


sarà necessario individuare all'interno dei bilanci regionali le risorse necessarie per remunerare le farmacie per l'erogazione dei farmaci in questione. Le Unioni regionali di Federfarma dovranno **sensibilizzare le**

Amministrazioni regionali su un duplice fronte: affinché diano parere positivo al decreto ministeriale, in occasione della prevista intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e affinché diano **concreta attuazione al trasferimento alle farmacie dei medicinali** oggetto della misura, una volta emanato il suddetto decreto ministeriale. (URIS.PB – 9620/393 – 30.6.20)

Indicatori sintetici di affidabilità Applicazione al periodo d'imposta 2019

L'Agenzia delle Entrate ha diramato le istruzioni per l'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019. All'integrale revisione di 89 indici, oggetto di un'evoluzione anticipata rispetto all'ordinaria revisione biennale, per il periodo d'imposta 2019 si è aggiunto anche l'aggiornamento dei restanti 86 ISA. Da ultimo, il D.L. "Rilancio" ha introdotto una disciplina eccezionale, limitata a specifici periodi di imposta. In particolare, per i soli periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, si tiene conto degli effetti dell'emergenza da Covid-19. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2020, vengono individuate particolari modalità **di svolgimento delle attività di analisi del rischio basate sull'esito della applicazione degli ISA**.

Precedenti: circolari Federfarma prot. nn. 5619/190 del 3/4/2020 e 6972/290 dell'8/5/2020.



*Si apre la strada
a un processo
di superamento
della distribuzione
diretta*



Linea diretta con Federfarma

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la *circolare 16/E del 16 giugno 2020*, con la quale ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione, per il periodo d'imposta 2019, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Il documento di prassi in oggetto, particolarmente corposo, è strutturato in una parte generale e due allegati, che contengono uno schema di sintesi degli ISA interessati

dalle prossime evoluzioni, tra i quali quello relativo alle farmacie (con le informazioni richieste a tal fine nei modelli di quest'anno) e l'elenco degli ISA evoluti in base al DM 24 dicembre 2019. La circolare illustra le novità inserite in tale decreto, con il quale sono stati approvati 89 ISA e in quello del 28 febbraio 2020, con cui gli ISA sono stati integrati per tenere conto, come stabilisce l'art. 9-bis, comma 2 del D.L. 50/2017, "di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali". In particolare, le innovazioni introdotte con il citato DM 24 dicembre 2019 hanno riguardato:

- l'approvazione di 89 evoluzioni, comprensive di 20 ISA per cui è stata anticipata l'evoluzione, e di 3 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica;

- la modifica della formula degli indicatori "Incidenza dei costi residuali di gestione", applicabile alle attività d'impresa, in modo che il calcolo sia effettuato al netto degli oneri per imposte e tasse;

- la modifica della metodologia di stima dei ricavi operata ai fini dell'attribuzione del punteggio riguardante gli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, relativa alle diverse basi imponibili; tale stima è ora comprensiva dei proventi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi;

- la metodologia per il trattamento dei passaggi competenza-cassa e viceversa per il periodo d'imposta 2019;

- la soppressione di alcuni "Indicatori di anomalia", cui consegue la semplificazione delle correlate variabili "precalcolate" per il periodo d'imposta 2019,

Le novità introdotte dal DM 28 febbraio 2020 hanno, invece prodotto:

- l'aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell'istituzione dei nuovi comuni nel 2019;

- l'individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, al fine di tener conto di possibili situazioni di vantaggio o svantaggio competitivo derivante dalla particolare collocazione territoriale;

- l'individuazione delle misure di ciclo settoriale, per tener conto, in fase di applicazione degli ISA, dell'andamento di eventuali variazioni congiunturali verificatesi nei settori e nei territori;

- la modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi e del valore aggiunto. Rispetto a tutti questi temi, il documento di prassi si sofferma, in particolare, sulla modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi e del valore aggiunto; tale modifica, infatti, opera in modo da tenere conto dell'entità della flessione dei ricavi dichiarati nell'anno di riferimento rispetto al passato e dell'apporto del coefficiente individuale nella stima dei ricavi e del valore aggiunto. Al riguardo, dunque evidenzia che, quanto maggiore è la flessione dei ricavi dichiarati dal contribuente nell'anno di applicazione rispetto al passato e il contributo del coefficiente individuale nelle stime dei ricavi e/o del valore aggiunto, tanto maggiore sarà la riduzione prodotta dal correttivo nelle stime stesse.

In conseguenza delle modifiche al criterio di confronto dei ricavi dichiarati con quelli stimati, sono stati quindi rivisitati anche i criteri di compilazione del quadro contabile per le imprese dei modelli ISA. Questa novità, insieme alle altre relative alla modulistica, sono state affrontate in uno specifico paragrafo. Nel dettaglio, i temi relativi alla modulistica ISA riguardano:

- il quadro F degli elementi contabili d'impresa, in cui le componenti positive e negative di reddito dovranno essere indicate facendo riferimento, in maniera indistinta, sia ai beni ad aggi o ricavo fisso sia a tutti gli altri beni;

- il nuovo quadro H degli elementi contabili di lavoro autonomo predisposto per gli ISA delle attività professionali approvati

nel 2019;

- il quadro E - Dati per la revisione, previsto per alcuni modelli ISA approvati per il periodo d'imposta 2019, con il quale vengono chieste ulteriori informazioni utili per le future attività di analisi correlate all'elaborazione degli ISA per le prossime annualità.

Con riferimento agli ulteriori dati forniti dall'Agenzia per consentire l'applicazione degli ISA, il documento di prassi evidenzia che, nell'ottica di rendere l'adempimento il più possibile agile, il "pacchetto" di informazioni "precalcolate" risulta molto ridotto rispetto a quello fornito per la precedente annualità. Sono state, infatti, eliminate numerose variabili precalcolate, che hanno comportato anche la conseguente eliminazione degli indicatori di anomalia a esse correlati.

In relazione alle modalità con cui l'Agenzia delle Entrate rende tali ulteriori dati disponibili ai contribuenti, ovvero agli incaricati della trasmissione telematica, la circolare segnala che non ci sono novità rispetto alla precedente annualità. Per quanto riguarda i nuovi ISA evoluti per il periodo

*Il D.L. "Rilancio"
ha introdotto
una disciplina
eccezionale
per specifici periodi
d'imposta*

Meclon

in caso di infezioni vaginali di diversa natura¹

Campagna di comunicazione

TV WEB

Dal 14 Giugno



Meclon è disponibile in **OVULI, CREMA VAGINALE E SOLUZIONE VAGINALE**¹



Unico medicinale contenente in associazione clotrimazolo (**ANTIMICOTICO**) e metronidazolo (**ANTIBATTERICO**).¹

360°

Agisce ad **ampio spettro**.¹



Può essere usato anche **in gravidanza***.²

Se desidera ricevere maggiori informazioni riguardo al Meclon o alle altre opportunità commerciali di Alfasigma Consumer HealthCare, non esiti a contattare il suo agente o ISMC di riferimento o inviare una mail a trademarketing@alfasigma.com.

* solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.¹

Bibliografia: 1. Meclon Riassunto delle caratteristiche di prodotto. 2. Workowski KA et al. STD treatment guidelines, 2015. MMWR, Centers Dis Control Prev. 2015; 64

100 mg + 500 mg ovuli, 10 ovuli. Prezzo: Euro 13,80. Medicinale non soggetto a prescrizione medica (SOP). CLASSE C.
20% + 4% crema vaginale, tubo da 30 g + 6 applicatori. Prezzo: Euro 13,80. Medicinale non soggetto a prescrizione medica (SOP). CLASSE C.
200 mg/10 ml + 1 g/130 ml soluzione vaginale, 5 flac. 10 ml + 5 flac. 130 ml + 5 cannule. Prezzo: Euro 15,10.

ALFASIGMA

Meclon

Meclon 100 mg + 500 mg ovuli - Riassunto delle caratteristiche del prodotto

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE. MECLON "100 mg + 500 mg ovuli" **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA.** Un ovulo da 2,4 g contiene: Principi attivi: Metronidazolo 500 mg; Clotrimazolo 100 mg. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. **3. FORMA FARMACEUTICA.** Ovuli. **4. INFORMAZIONI CLINICHE.** **4.1 Indicazioni terapeutiche.** Cerviciti, cervico-vaginiti, vaginiti e vulvo-vaginiti da *Trichomonas vaginalis* anche se associato a *Candida* o con componente batterica. **4.2 Posologia e modo di somministrazione.** Lo schema terapeutico ottimale risulta il seguente: 1 ovulo di MECLON in vagina, 1 volta al dì. **4.3 Controindicazioni.** Ipersensibilità verso i principi attivi od uno qualsiasi degli eccipienti. **4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego.** Informi il paziente di evitare il contatto con gli occhi. L'impiego contemporaneo di metronidazolo per via orale è soggetto alle controindicazioni, effetti collaterali ed avvertenze descritte per il prodotto summenzionato. Evitare il trattamento con Meclon durante il periodo mestruale. MECLON ovuli va impiegato nella prima infanzia sotto il diretto controllo del medico e solo nei casi di effettiva necessità. Con medicinali contenenti metronidazolo per uso sistemico sono stati segnalati casi di epatotossicità severa/insufficienza epatica acuta, comprendenti casi con esito fatale, con esordio molto rapido dopo l'inizio del trattamento in pazienti affetti da sindrome di Cockayne. Pertanto, in questa popolazione metronidazolo deve essere utilizzato dopo un'attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio e solo in mancanza di trattamenti alternativi. Le analisi della funzionalità epatica devono essere effettuate appena prima dell'inizio della terapia, durante e dopo la fine del trattamento, fino a quando i parametri della funzionalità epatica non saranno rientrati nella norma o non saranno raggiunti i valori al basale. Se i valori delle analisi della funzionalità epatica dovessero aumentare notevolmente durante il trattamento, il farmaco deve essere interrotto. I pazienti affetti da sindrome di Cockayne devono essere avvisati della necessità di segnalare immediatamente al medico qualsiasi sintomo di potenziali lesioni epatiche e di interrompere il trattamento con metronidazolo. **4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione.** Nessuna. **4.6 Gravidanza e allattamento.** In gravidanza il prodotto deve essere impiegato solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. **4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.** MECLON non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. **4.8 Effetti indesiderati.** Dato lo scarso assorbimento per applicazione locale dei principi attivi metronidazolo e clotrimazolo, le reazioni avverse riscontrate con le formulazioni topiche sono limitate a: Disturbi del sistema immunitario: Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili); reazioni di ipersensibilità. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: Molto rari (frequenza <1/10.000): fenomeni irritativi locali quali prurito, dermatite allergica da contatto, eruzioni cutanee. L'eventuale manifestarsi di effetti indesiderati comporta l'interruzione del trattamento. Segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospettareazione-avversa. **4.9 Sovradosaggio.** Non sono stati descritti sintomi di sovradosaggio. **5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE.** **5.1 Proprietà farmacodinamiche.** Categoria farmacoterapeutica: Antinfettivi ed antisettici ginecologici/Associazioni di derivati imidazolici - Codice ATC: G01AF20. Meccanismo d'azione/effetti farmacodinamici: Il MECLON è una associazione tra metronidazolo (M) e clotrimazolo (C). Il (M) è un derivato nitroimidazolico ad ampio spettro di azione antiprotozoaria e antimicrobica. Ha effetto trichomonocida diretto ed è attivo su cocchi Gram-positivi anaerobi, bacilli sporigeni, anaerobi Gram-negativi. Presenta attività spiccata sulla *Gardnerella vaginalis*. Non è attivo sulla flora acidofila vaginale. Il (C) è un imidazolico con spettro antifungo molto ampio (*Candida*, etc.). È attivo anche su *Trichomonas vaginalis*, cocchi Gram-positivi, *Toxoplasmi*, etc. È stato documentato che l'associazione clotrimazolo-metronidazolo dà luogo ad effetti di tipo additivo, pertanto essa è in grado di conseguire tre vantaggi terapeutici principali: 1) Ampliamento dello spettro d'azione antimicrobica, per somministrazione degli effetti dei due principi attivi; 2) Potenziamiento dell'attività antimicotica, antiprotozoaria ed antibatterica; 3) Abolizione o ritardo della comparsa dei fenomeni di resistenza. Studi microbiologici in vitro hanno dimostrato che l'attività trichomonocida e antimicotica risulta potenziata quando il (M) e il (C) sono associati nelle stesse proporzioni che sono presenti nel MECLON. Anche l'attività antibatterica esaminata su diversi ceppi di microorganismi è risultata elevata ed è emerso un potenziamento di essa quando i due principi attivi del MECLON vengono associati. **5.2 Proprietà farmacocinetiche.** Dalle indagini farmacocinetiche sui conigli, cani e ratti risulta che dopo ripetute applicazioni topiche di MECLON non si rilevano concentrazioni apprezzabili di clotrimazolo e metronidazolo nel sangue. Per applicazione vaginale nella donna il (M) e il (C) vengono assorbiti in una percentuale che varia tra il 10% e il 20% circa. **5.3 Dati preclinici di sicurezza.** La tossicità acuta del MECLON nel topo e nel ratto (os) è risultata molto bassa, con una mortalità di appena il 20% dopo 7 giorni, a dosi molto elevate (600 mg/Kg di (C) e 3.000 mg/Kg di (M), sia da soli che associati). Nelle prove di tossicità subacuta (30 giorni) il MECLON, somministrato per via locale (genitale) nel cane e nel coniglio, non ha determinato alcun tipo di lesione né locale né sistemica anche per dosi molte volte superiori a quelle comunemente impiegate in terapia umana (3-10 Dtd nel cane e 100-200 Dtd nel coniglio; 1 Dtd = dose terapeutica/die per l'uomo = ca. 3,33 mg/Kg di (C) e ca. 16,66 mg/Kg di (M)). Il MECLON somministrato durante il periodo di gravidanza per via topica vaginale nel coniglio e nel ratto non ha fatto evidenziare alcun segno di sofferenza fetale per dosi die di 100 Dtd, né influenze negative sullo stato gestazionale. **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE.** **6.1 Elenco degli eccipienti.** Eccipienti: Miscela idrofila di mono, di, trigliceridi di acidi grassi saturi. **6.2 Incompatibilità.** Non sono note incompatibilità con altri farmaci. **6.3 Periodo di validità.** 3 anni. **6.4 Precauzioni particolari per la conservazione.** Questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione per la conservazione. **6.5 Natura e contenuto del contenitore.** 10 ovuli in valve in PVC, racchiusi in scatola di cartone. **6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione.** Nessuna istruzione particolare. **7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.** Alfasigma S.p.A. - Via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna (BO). **8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.** A.I.C. n. 023703010. **9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE.** 16.01.1979/01.06.2010. **10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO.** 05 Luglio 2018.

100 mg + 500 mg ovuli, 10 ovuli. Prezzo: Euro 13,80. Medicinale non soggetto a prescrizione medica (SOP). CLASSE C.

20% + 4% crema vaginale - 200 mg/ 10 ml + 1 g/ 130 ml soluzione vaginale - Riassunto delle caratteristiche del prodotto

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE. MECLON "20% + 4% crema vaginale" MECLON "200 mg/10 ml + 1 g/130 ml soluzione vaginale". **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA.** Crema vaginale. 100 g contengono: Principi attivi: Metronidazolo 20 g; Clotrimazolo 4 g. Eccipienti: contiene sodio metil p-idrossibenzoato e sodio propil p-idrossibenzoato. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. Soluzione vaginale. Flacone da 10 ml. 10 ml contengono: Principio attivo: Clotrimazolo 200 mg. Flacone da 130 ml. 130 ml contengono: Principio attivo: Metronidazolo 1 g. Eccipienti: contiene sodio metil p-idrossibenzoato e sodio propil p-idrossibenzoato. Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. **3. FORMA FARMACEUTICA.** Crema vaginale. Soluzione vaginale. **4. INFORMAZIONI CLINICHE.** **4.1 Indicazioni terapeutiche.** Crema vaginale. Cervico-vaginiti e vulvo-vaginiti causate da *Trichomonas vaginalis* anche se associato a *Candida albicans*, *Gardnerella vaginalis* ed altra flora batterica sensibile. MECLON crema vaginale può essere impiegato anche nel partner a scopo profilattico. Soluzione vaginale. Coadiuvante nella terapia di cervico-vaginiti, vulvo-vaginiti causate da *Trichomonas vaginalis* anche se associato a *Candida albicans*, *Gardnerella vaginalis* ed altra flora batterica sensibile. MECLON soluzione vaginale può essere impiegato anche dopo altra terapia topica od orale, allo scopo di ridurre il rischio di recidive. **4.2 Posologia e modo di somministrazione.** Crema vaginale. Somministrare profondamente in vagina il contenuto di un applicatore una volta al giorno per almeno sei giorni consecutivi, preferibilmente alla sera prima di coricarsi, oppure secondo prescrizione medica. Nelle trichomoniasi, maggior sicurezza di risultato terapeutico si verifica con il contemporaneo uso di metronidazolo per via orale sia nella donna non gestante che nel partner maschile. Per un'ottimale somministrazione si consiglia una posizione supina, con le gambe leggermente piegate ad angolo. Per ottenere una migliore sterilizzazione è preferibile spalmare un po' di MECLON crema vaginale anche esternamente, a livello perineale e perianale. Se il medico prescrive il trattamento del partner a scopo profilattico, la crema deve essere applicata sul glande e sul prepuzio per almeno sei giorni. **Istruzioni per l'uso:** Dopo aver riempito di crema un applicatore, somministrare la crema in vagina mediante pressione sul pistone, fino a completo svuotamento. Soluzione vaginale. Somministrare la soluzione vaginale pronta una volta al giorno, preferibilmente al mattino, oppure secondo prescrizione medica. Nella fase di attacco l'uso della soluzione vaginale deve essere associato ad adeguata terapia topica e/o orale. L'irrigazione va eseguita preferibilmente in posizione supina. Un lento svuotamento del flacone favorirà una più prolungata permanenza in vagina dei principi attivi e quindi una più efficace azione antimicrobica e detergente. **Istruzioni per l'uso:** Dopo aver versato il contenuto del flaconcino nel flacone, inserire la cannula vaginale sul collo del flacone stesso. Introdurre la cannula in vagina e somministrare l'intero contenuto. **4.3 Controindicazioni.** Ipersensibilità verso i principi attivi od uno qualsiasi degli eccipienti. **4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego.** Informi il paziente di evitare il contatto con gli occhi. L'impiego contemporaneo di metronidazolo per via orale è soggetto alle controindicazioni, effetti collaterali ed avvertenze descritte per il prodotto summenzionato. Evitare il trattamento con MECLON durante il periodo mestruale. Con medicinali contenenti metronidazolo per uso sistemico sono stati segnalati casi di epatotossicità severa/insufficienza epatica acuta, comprendenti casi con esito fatale, con esordio molto rapido dopo l'inizio del trattamento in pazienti affetti da sindrome di Cockayne. Pertanto, in questa popolazione metronidazolo deve essere utilizzato dopo un'attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio e solo in mancanza di trattamenti alternativi. Le analisi della funzionalità epatica devono essere effettuate appena prima dell'inizio della terapia, durante e dopo la fine del trattamento, fino a quando i parametri della funzionalità epatica non saranno rientrati nella norma o non saranno raggiunti i valori al basale. Se i valori delle analisi della funzionalità epatica dovessero aumentare notevolmente durante il trattamento, il farmaco deve essere interrotto. I pazienti affetti da sindrome di Cockayne devono essere avvisati della necessità di segnalare immediatamente al medico qualsiasi sintomo di potenziali lesioni epatiche e di interrompere il trattamento con metronidazolo. **4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione.** Nessuna. **4.6 Gravidanza e allattamento.** In gravidanza il prodotto deve essere impiegato solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. **4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.** MECLON non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. **4.8 Effetti indesiderati.** Dato lo scarso assorbimento per applicazione locale dei principi attivi metronidazolo e clotrimazolo, le reazioni avverse riscontrate con le formulazioni topiche sono limitate a: Disturbi del sistema immunitario: Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili); reazioni di ipersensibilità. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: Molto rari (frequenza <1/10.000): fenomeni irritativi locali quale prurito, dermatite allergica da contatto, eruzioni cutanee. L'eventuale manifestarsi di effetti indesiderati comporta l'interruzione del trattamento. Segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospettareazione-avversa. **4.9 Sovradosaggio.** Non sono stati descritti sintomi di sovradosaggio. **5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE.** **5.1 Proprietà farmacodinamiche.** Categoria farmacoterapeutica: Antinfettivi ed antisettici ginecologici/Associazioni di derivati imidazolici - Codice ATC: G01AF20. Meccanismo d'azione/effetti farmacodinamici: Il MECLON è una associazione tra metronidazolo (M) e clotrimazolo (C). Il (M) è un derivato nitroimidazolico ad ampio spettro di azione antiprotozoaria e antimicrobica. Ha effetto trichomonocida diretto ed è attivo su cocchi Gram-positivi anaerobi, bacilli sporigeni, anaerobi Gram-negativi. Presenta attività spiccata sulla *Gardnerella vaginalis*. Non è attivo sulla flora acidofila vaginale. Il (C) è un imidazolico con spettro antifungo molto ampio (*Candida*, etc.). È attivo anche su *Trichomonas vaginalis*, cocchi Gram-positivi, *Toxoplasmi*, etc. È stato documentato che l'associazione clotrimazolo-metronidazolo dà luogo ad effetti di tipo additivo, pertanto essa è in grado di conseguire tre vantaggi terapeutici principali: 1) Ampliamento dello spettro d'azione antimicrobica, per somministrazione degli effetti dei due principi attivi; 2) Potenziamiento dell'attività antimicotica, antiprotozoaria ed antibatterica; 3) Abolizione o ritardo della comparsa dei fenomeni di resistenza. Studi microbiologici in vitro hanno dimostrato che l'attività trichomonocida e antimicotica risulta potenziata quando il (M) e il (C) sono associati nelle stesse proporzioni che sono presenti nel MECLON. Anche l'attività antibatterica esaminata su diversi ceppi di microorganismi è risultata elevata ed è emerso un potenziamento di essa quando i due principi attivi del MECLON vengono associati. **5.2 Proprietà farmacocinetiche.** Dalle indagini farmacocinetiche sui conigli, cani e ratti risulta che dopo ripetute applicazioni topiche di MECLON non si rilevano concentrazioni apprezzabili di clotrimazolo e metronidazolo nel sangue. Per applicazione vaginale nella donna il (M) e il (C) vengono assorbiti in una percentuale che varia tra il 10% e il 20% circa. **5.3 Dati preclinici di sicurezza.** La tossicità acuta del MECLON nel topo e nel ratto (os) è risultata molto bassa, con una mortalità di appena il 20% dopo 7 giorni, a dosi molto elevate (600 mg/Kg di (C) e 3.000 mg/Kg di (M), sia da soli che associati). Nelle prove di tossicità subacuta (30 giorni) il MECLON, somministrato per via locale (genitale) nel cane e nel coniglio, non ha determinato alcun tipo di lesione né locale né sistemica anche per dosi molte volte superiori a quelle comunemente impiegate in terapia umana (3-10 Dtd nel cane e 100-200 Dtd nel coniglio; 1 Dtd = dose terapeutica/die per l'uomo = ca. 3,33 mg/Kg di (C) e ca. 16,66 mg/Kg di (M)). Il MECLON somministrato durante il periodo di gravidanza per via topica vaginale nel coniglio e nel ratto non ha fatto evidenziare alcun segno di sofferenza fetale per dosi die di 100 Dtd, né influenze negative sullo stato gestazionale. **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE.** **6.1 Elenco degli eccipienti.** Crema vaginale. Eccipienti: Stearato di glicole e polietilenglicole; Paraffina liquida; Sodio metile p-idrossibenzoato; Sodio propil p-idrossibenzoato; Acqua depurata. Soluzione vaginale. Flacone da 10 ml. Eccipienti: Alcool ricinoleilico; Etanolo; Acqua depurata. Flacone da 130 ml. Eccipienti: Sodio metile p-idrossibenzoato; Sodio propil p-idrossibenzoato; Acqua depurata. **6.2 Incompatibilità.** Non sono note incompatibilità con altri farmaci. **6.3 Periodo di validità.** Crema vaginale: 3 anni. Soluzione vaginale: 3 anni. **6.4 Precauzioni particolari per la conservazione.** Crema vaginale: non richiede alcuna particolare condizione per la conservazione. Soluzione vaginale: non conservare a temperatura superiore a 25°C. **6.5 Natura e contenuto del contenitore.** MECLON crema vaginale. Tubo in alluminio verniciato internamente con resine epossidiche e fenoliche. Gli applicatori monouso sono di polietilene. Tubo da 30 g + 6 applicatori monouso. MECLON soluzione vaginale. Flaconi di polietilene a bassa densità; flaconcini di polietilene; cannule vaginali di polietilene. 5 flaconi da 10 ml + 5 flaconi da 130 ml + 5 cannule vaginali monouso. **6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione.** Nessuna istruzione particolare. **7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.** ALFASIGMA S.p.A. - Via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna (BO). **8. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.** MECLON crema vaginale: A.I.C. n. 023703046. MECLON soluzione vaginale: A.I.C. n. 023703059. **9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE.** 16.01.1979 / 01.06.2010. **10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO.** 05 luglio 2018.

20% + 4% crema vaginale, tubo da 30 g + 6 applicatori. Prezzo: Euro 13,80. 200 mg/10 ml + 1 g/130 ml soluzione vaginale, 5 flac. 10 ml + 5 flac. 130 ml + 5 cannule. Prezzo: Euro 15,10. Medicinale non soggetto a prescrizione medica (SOP). CLASSE C.

d'imposta 2019 e il relativo software di applicazione, la circolare illustra gli elementi di maggiore approfondimento concernenti alcuni specifici Indici, divisi per macrocomparto economico di appartenenza, interessati da interventi più rilevanti o particolari e fornisce le indicazioni operative relative al funzionamento del software per il periodo d'imposta 2019 (sostanzialmente analogo a quello dell'anno scorso), evidenziando le novità inerenti la sezione dell'esito dell'applicazione.

Nella circolare vengono forniti anche alcuni chiarimenti in relazione ai benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all'applicazione degli ISA al periodo d'imposta 2019, individuati con il provvedimento del 30 aprile 2020 (Cfr. Circolare Federfarma prot. n. 6972/290 dell'8/5/2020). Nel merito, la circolare si sofferma, in particolare, a osservare che l'individuazione, per tale annualità, dei criteri di accesso ai diversi benefici tiene conto di una duplice esigenza:

- da un lato definire dei punteggi idonei a individuare situazioni di affidabilità fiscale rispetto al periodo di imposta a cui gli ISA sono stati applicati (nel caso di specie il 2019);

- dall'altro, contestualmente, in modo coerente con la filosofia degli ISA, provare a individuare, al fine di premiarle, situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie i periodi di imposta 2018 e 2019).

Il meccanismo, predisposto con il provvedimento del 30 aprile 2020, infatti, consente di accedere ai benefici sia ottenendo un punteggio idoneo nell'annualità di applicazione sia, ove ciò non accada, valutando il punteggio dell'anno di applicazione congiuntamente a quello dell'anno precedente, in coerenza con quanto previsto dal citato art. 9-bis, comma 12 del D.L. 50/2017, laddove stabilisce che i livelli di affidabilità per poter accedere ai benefici siano individuati "anche con riferimento alle annualità pregresse". Particolarmente utile risulta la tabella contenente alcune esemplificazioni che chiariscono meglio le modalità con cui applicare i nuovi criteri per l'individuazione, in relazione al periodo d'imposta 2019, del punteggio utile ai fini della fruizione dei benefici fiscali.

Infine, nella circolare sono stati forniti i primi chiarimenti riguardanti le ultime disposizioni attinenti agli ISA e, in particolare, quelle contenute nell'art. 148 del D.L. 34/2020 (D.L. "Rilancio", cfr. Circolare Federfarma prot. n. 7516/317 del 20/5/2020). Queste ultime disposizioni riguardano:

- l'intervento, limitato ai soli periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, finalizzato a tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19;
- l'intervento, limitato ai soli periodi d'imposta in corso al

31 dicembre 2018 e 2020, finalizzato alla individuazione di particolari modalità di svolgimento delle attività di analisi del rischio basate sull'esito della applicazione degli ISA.

Le disposizioni contenute nel D.L. "Rilancio" hanno rappresentato l'occasione per trattare le questioni relative all'attività di analisi del rischio e agli effetti dell'epidemia coronavirus.

In particolare, in relazione al periodo d'imposta 2020, la circolare ha evidenziato che: "Nello specifico, la capacità degli ISA di rappresentare le realtà dei singoli contribuenti anche a seguito delle ricadute sul periodo d'imposta 2020 del fenomeno Covid-19, dovrà essere valutata, una volta effettuati i necessari interventi di adeguamento dello strumento, in fase di applicazione basandosi sulle specificità di ciascun contribuente e non aprioristicamente ex ante in modo generale e astratto".

Tale chiarimento, come emerge dallo stesso documento di prassi, è fondato sulla base del principio secondo cui le situazioni di natura straordinaria, che causano

mutamenti imprevedibili nelle condizioni di svolgimento delle attività economiche o delle aree territoriali, rappresentano un elemento di cui gli ISA dovrebbero essere in grado "sempre" di tenere conto, ai fini della capacità degli stessi a rappresentare la realtà delle attività economiche cui si riferiscono, come prevede l'art. 9-bis, comma 2 del D.L. 50/2017.

La circolare precisa anche che gli interventi prescritti dall'art. 148 "dovranno essere idonei a rendere rappresentativi gli ISA per il "campione di riferimento" individuando gli effetti della crisi epidemologica". Allo stesso tempo, aggiunge anche che "viceversa laddove le specifiche modalità di svolgimento dell'attività del singolo contribuente siano profondamente diverse da quelle del campione, riferibile alla gran parte dei soggetti che svolgono la specifica attività utilizzato nella fase di aggiornamento degli ISA il contribuente, come di consueto, potrà dichiarare la presenza di una ipotesi di non normale svolgimento della attività".

La circolare fornisce, da ultimo, gli ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione degli Indici, sulla base di una ricognizione e conseguente raccolta sistematica delle risposte ai quesiti formulati dopo l'ultima circolare in tema di ISA, la circolare n. 20/2019. I chiarimenti hanno riguardato:

- gli effetti dell'applicazione degli ISA in particolari situazioni di non normale svolgimento dell'attività;
 - la corretta compilazione dei modelli ISA 2020;
 - i termini di presentazione della dichiarazione e punteggio ISA;
 - il regime premiale.
- (UTP.LC – 9130/377 – 22.6.20)



Linea diretta con Federfarma





Linea diretta con Federfarma

Protocollo d'intesa Procedure per il ristoro mascherine

Precedenti: circolari Federfarma prot. nn. 6658/268 del 1 maggio 2020, 6936/288 del 7 maggio 2020, 7232/299 del 13 maggio 2020, 7338/307 del 15 maggio 2020 e 7683/323 del 25 maggio 2020.

Federfarma informa che il 25 giugno 2020 si è tenuto un incontro presso la struttura del Commissario straordinario all'emergenza Covid-19 per la disamina delle procedure di ristoro delle mascherine di cui al Protocollo di Intesa e al successivo Addendum. Si riportano, di seguito, gli argomenti di maggiore rilievo affrontati in riunione e le procedure a essi connesse, evidenziando, fin d'ora, che Federfarma tornerà sul tema dei ristori non appena definiti tutti gli aspetti procedurali con la struttura commissariale.

Non perentorietà del termine del 30 giugno 2020

In tale contesto è stato preliminarmente chiarito che la data del 30 giugno 2020 rappresenta solo:

- il termine entro il quale possono essere effettuati acquisti di mascherine chirurgiche a prezzi superiori a € 0,40;
- il termine entro il quale tali mascherine vanno introdotte nei magazzini delle farmacie.

Nel primo caso farà fede la fattura di acquisto, nel secondo caso faranno fede l'estratto del gestionale di magazzino e i documenti di trasporto (Ddt). Pertanto le richieste di ristoro dovranno essere effettuate dalle farmacie all'atto dell'esaurimento delle scorte per le quali tali richieste vengono presentate, quindi in data successiva **al 30 giugno 2020**.

Eventuali fatture già emesse dalle farmacie nei confronti di Promofarma -o delle società di servizi riconducibili alle Organizzazioni territoriali- dovranno pertanto essere oggetto di **nota di credito** e di successiva emissione, secondo specifiche modalità che la struttura commissariale si è impegnata a far conoscere in tempi brevi (e che saranno oggetto di uno specifico documento tecnico, del quale Federfarma fornirà tempestive indicazioni). Le farmacie sono pertanto invitate, nelle more, a **non procedere** all'emissione di alcun documento contabile a tale titolo e, qualora lo avessero già fatto, ad attendere le emanande istruzioni.

Si anticipa in ogni caso, che il **documento contabile** che dovrà **essere emesso da parte delle farmacie richiedenti il ristoro**, sarà una **"nota di debito"**, **fuori campo Iva**, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Dpr

il tracciato xml della fattura elettronica, indicando il Codice Natura N2 e riportando nella causale: "Ristoro masch.chir. Prot.Int. e Add.". Con l'occasione si rende noto che il codice univoco di Promofarma è il seguente: RN5Y3PI.

Verifiche a campione e documentazione da trasmettere

La struttura commissariale si è riservata altresì di procedere a una verifica sulle **modalità di calcolo degli importi** di cui si chiede il ristoro, segnatamente per il Protocollo di intesa e per l'Addendum, in quanto rispondenti, ciascuno, a logiche temporali ed emergenziali diverse. Anche tale aspetto sarà disciplinato nel documento tecnico sopra menzionato. Dal punto di vista procedurale, la struttura commissariale, in relazione alle responsabilità di natura contabile ed erariale, rappresentate dalla Corte dei Conti, ha evidenziato la necessità di essere posta in condizione di svolgere **controlli a campione**, prima di autorizzare l'emissione del documento contabile (nota di debito), **da parte di Promofarma nei confronti del Commissario di Governo**. Il controllo a campione si articolerà in due punti:

- a) **acquisizione dell'elenco completo delle farmacie richiedenti il ristoro**, corredato dalla dichiarazione del legale rappresentante (art. 3, lett. b) ii del Protocollo di Intesa 1/5/2020, di cui si riserva di trasmettere copia del fac-simile, in quanto i contenuti saranno condivisi con la struttura commissariale) e dall'asseverazione del professionista che assiste la farmacia (art. 3, lett. b) ii del Protocollo di Intesa 1/5/2020, trasmessa in allegato n. 3 alla circolare Federfarma prot. n. 7338/307 del 15 maggio 2020);

- b) **selezione da parte della struttura commissariale di un numero ridotto** (circa il 20% del totale delle farmacie richiedenti), **di farmacie oggetto di controlli a campione** che dovranno trasmettere l'intera documentazione prevista dal Protocollo d'intesa e dall'Addendum.

Nel preannunciare che, per consentire il celere svolgimento di tali preliminari fasi di

controllo, sarà necessario acquisire, per il tramite delle Associazioni provinciali, l'elenco completo delle farmacie richiedenti, si fa riserva di comunicare, con successiva circolare, i dettagli riguardanti le informazioni che dovranno essere fornite in proposito.

Ulteriore documentazione

A ogni buon conto, si rammenta che l'ulteriore documentazione, che dovrà eventualmente essere trasmessa, se richiesta, alla struttura commissariale, è la seguente:

- la documentazione tecnica che consiste:
 - **nella certificazione CE**, con particolare riguardo ai

test report relativi e alla conformità ai regolamenti UNI EN 14683 (si tratta della documentazione che accompagna i prodotti marcati CE, presente nelle fatture di acquisto e nelle bolle di consegna del materiale);

oppure

- nel caso di mascherine provenienti da Paesi Extra-UE e commercializzate in Italia ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DL 18/2020 - **nell'autocertificazione** resa dal produttore, importatore o da colui il quale le ha immesse in commercio, **accompagnata dalla risponidenza dell'Istituto Superiore di Sanità.**

- la documentazione amministrativa che consiste:
 - **nell'estratto del gestionale di magazzino** riferito alle mascherine chirurgiche per le quali si chiede il ristoro (fatte salve eventuali ulteriori indicazioni), alle seguenti date: 26 aprile 2020 ore 23,59 (per quelle acquistate dal 1° aprile); 3 maggio 2020, ore 23,59 (per quelle ordinate dal 20 aprile); 30 giugno 2020 ore 23,59 (per quelle acquistate dal 13 maggio);
 - **nella copia delle fatture di acquisto** delle mascherine chirurgiche e dei relativi documenti di trasporto.

Perentorietà e correttezza della documentazione a corredo

Si rende necessario evidenziare che qualora, nell'ambito del campione selezionato dalla struttura commissariale, l'esito dei controlli dovesse far emergere irregolarità relative tanto alla documentazione tecnica, quanto alla documentazione amministrativa, per un numero di farmacie superiore al 20%

di tale campione, il Commissario -oltre ad attivare i riscontri puntuali da parte delle Autorità preposte alle verifiche (G.d.F.), secondo i Protocolli di competenza pubblica- non consentirà a Promofarma l'emissione della nota di debito rappresentativa delle richieste di tutte le farmacie, **bloccando in tal modo la procedura di ristoro per tutte le farmacie interessate e**

determinando necessariamente una nuova fase di confronto con la struttura commissariale e la conseguente dilazione temporale della chiusura delle procedure di liquidazione. (UE.UTP-AA.LC – 9478/389 -26.6.20)

Riunioni assembleari In modalità di videoconferenza

Precedenti: circolare prot. n. 7475/314 del 20 maggio 2020; circolare prot. n. 8751/364 del 15 giugno 2020

Con riferimento a talune richieste di consultazione provenienti dal territorio relative alla praticabilità di stabilire riunioni tra sanitari, Federfarma, acquisito formalmente il parere del proprio legale, prof. avv. Massimo Luciani, evidenzia che, a norma dell'articolo 73, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, **"le associazioni private anche non riconosciute... che non abbiano regolamentato modalità**



**Linea diretta
con Federfarma**

Affidati a noi per ripartire.





Linea diretta con Federfarma

cariche degli Ordini dei farmacisti non riguarda Federfarma, che ha natura di soggetto di diritto privato, diversamente dalla natura pubblicistica degli Ordini professionali.

La decisione di Federfarma di convocare le proprie riunioni assembleari in videoconferenza è stata assunta sulla base del *prudenziale apprezzamento di esigenza di tutela della salute dei propri associati e del favore per l'utilizzo di tale modalità "da remoto" risultante dalle indicazioni del vigente quadro normativo di riferimento*. Sul punto si ricorda che la deliberazione dello stato di emergenza sanitaria connessa all'epidemia Covid-19, sancita dal Consiglio dei Ministri, avrà termine -salvo proroga- il 31 luglio 2020.

Il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, lett. v) (*"allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure" ... "sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità"*) e 11, comma 1 (*"le disposizioni del presente decreto ... sono efficaci fino al 14 luglio 2020"*) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, conferma la correttezza delle determinazioni di Federfarma circa la decisione di convocare le proprie riunioni assembleari in videoconferenza e risponde al principio di precauzione nei confronti della categoria dei farmacisti di cui si è fatto cenno, in termini di maggior tutela dal potenziale rischio di contagio da Covid-19, e nel rispetto del quadro normativo vigente e delle relative finalità perseguite.

Per quanto precede, ribadendo in questa sede gli orientamenti precedentemente resi con le Circolari in riferimento, è appena il caso di evidenziare -a norma del quadro normativo vigente- la diretta responsabilità del soggetto convocante le eventuali riunioni "in presenza fisica" in ordine all'apprestamento delle misure di sicurezza e al rispetto delle norme sanitarie di settore, adottate per fronteggiare l'epidemia. Detto plesso di responsabilità si ritiene sia stato

di svolgimento delle sedute in videoconferenza, **possono riunirsi secondo tali modalità**". Pertanto, Federfarma ha deciso di svolgere le proprie riunioni (tra cui rientrano anche quella destinata al rinnovo dei propri vertici dell'11 giugno e quella di approvazione del bilancio del 30 giugno) in modalità di videoconferenza. **Ne deriva che la problematica del rinnovo delle**

integralmente tutelato da Federfarma con le determinazioni assunte.

(DIR.ADE – 9034/372 – 18.6.20)

Fondo garanzia PMI Autorizzazione Commissione UE

Precedenti: circolari Federfarma prot. nn. 5863/202, 5883/203 del 9/4/2020, 6022/217 del 15/4/2020, 6293/237 del 21/4/2020, 6784/277 del 5/5/2020 e 8501/353 del 9/6/2020.

Prendono ufficialmente avvio le novità del Fondo di garanzia Pmi introdotte dalla legge 40/2020, di conversione del D.L. 23/2020 ("Liquidità"). Tali misure, per divenire pienamente operative, attendevano l'approvazione da parte della Commissione Europea, che è ora intervenuta. Le nuove regole relative all'art. 13 del D.L. Liquidità saranno applicate alle richieste di ammissione all'intervento del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020.

Tra le numerose novità che diventano pienamente operative dal 19 giugno 2020, le principali riguardano i piccoli prestiti garantiti da Fondo al 100% di cui alla lettera m), comma 1), del predetto art. 13, a partire dall'ampliamento della platea dei beneficiari.

Con le nuove regole, l'importo massimo del finanziamento è elevato da 25.000 a 30.000 euro e la durata massima si allunga da 6 a 10 anni.

È stata modificata anche la modalità di calcolo dell'ammontare del finanziamento.

Fermo restando il limite massimo pari a 30.000 euro, l'importo non potrà essere superiore alternativamente al 25% del fatturato o al doppio della spesa salariale, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000 ovvero, nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, ai costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività.

È stata sostituita e semplificata anche la formula per determinare il tasso massimo applicabile al finanziamento: il tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o il premio complessivo di garanzia nel caso di riassicurazione, deve tenere conto dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non può essere superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%. Per i finanziamenti già concessi, i soggetti beneficiari hanno la possibilità di chiedere l'adeguamento dei finanziamenti alle nuove condizioni di durata e di importo (lettera m-bis).



Sia le richieste di conferma della garanzia del Fondo che le nuove richieste di ammissione alla garanzia del Fondo sono concesse automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore.

In relazione al concreto avvio dell'operazione, a seguito dell'autorizzazione da parte della Commissione UE, l'Abi ha immediatamente diffuso alle banche la *circolare n. 1173*, alla quale si rinvia per eventuali approfondimenti, in tema di applicazione dell'art. 13, cioè dei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia Pmi, come modificato dal Parlamento nel corso di conversione in Legge del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, appena la normativa è stata completata, con l'approvazione delle modifiche apportate all'art. 13 del DL "Liquidità" da parte della Commissione Europea e la pubblicazione della nuova comunicazione, del 17 giugno, da parte del Gestore del Fondo.
(UTP.LC – 9045/374 – 19.6.20)

Integrazioni salariali Proroga di altre 4 settimane

Sulla G.U. n. 151 del 16/6/2020 è stato pubblicato il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale,

nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro", entrato in vigore il 17/06/2020. Com'è noto, per supportare le aziende nel periodo emergenziale da Covid-19, con diversi decreti-legge -in ultimo con il d.l. n. 34/2020 (in circ. Federfarma prot. n. 317/2020)- sono state varate norme in materia di integrazione salariale.

Il presente decreto-legge contiene, all'art. 1, ulteriori disposizioni volte a prorogare tali misure di sostegno. In particolare, è disposto che i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale per l'intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possono fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti. Il decreto stabilisce, inoltre, in deroga ai termini di presentazione delle relative domande, che le stesse devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Relativamente alle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, per la presentazione, il termine del 15/07/2020.



Linea diretta con Federfarma

TERMOMETRO A INFRAROSSI

Misurazione della temperatura a infrarossi senza contatto

Potenza: DC3V (AA*2)

Dimensioni: 95x42x139 mm

Peso: 85 g (senza le batterie)

Classificazione prodotto: alimentatore interno, attrezzatura generale, funzionamento continuo, questo prodotto non può essere usato in presenza di gas e sostanze infiammabili.

Distanza di misurazione: 3~5 cm

Memoria: 32 misurazioni

Precisione di misurazione: 34.0°C~42.0°C: ±0.2°C

Accessori: manuale di istruzioni, custodia protettiva



HELVEI
BUILD FOR YOUR COMFORT LIFE

Distribuito da: **ARTDESIGNS SRL**
via Ugo Foscolo, 1, Cologno Monzese, Milano
T. +39 02 25396252, cell.: +39 348 35 13 035, cell.+39 393 98 43 109

CE 0197



Linea diretta con Federfarma

dell'Amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente.

Infine, in caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell'Inps, è stabilito che il datore di lavoro deve inviare all'Istituto stesso tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale (ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione). Decorsi tali termini, in caso di inadempimento datoriale, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore inadempiente.

Si segnala, nell'occasione, che l'art. 2 del presente decreto-legge fissa al 31 luglio 2020 il termine di presentazione delle domande per il "reddito di emergenza".
(UL.AC - 9044/373 - 19.6.20)

INPS

Cassa integrazione in deroga

Con circolare n. 78/2020 l'Inps ha fornito istruzioni in ordine al pagamento dell'anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria, di integrazione salariale in deroga, limitatamente a quelle presentate direttamente all'Inps, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto, nonché in ordine all'eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate

L'Inps, con la Circolare n. 78 del 27 giugno 2020, recependo le disposizioni dettate dal d.l. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio", v. circ. Federfarma n. 317/2020) e dai successivi decreti modificativi, ha fornito istruzioni in merito al pagamento dell'anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria, di integrazione salariale in deroga, limitatamente a quelle presentate direttamente all'Inps, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto, nonché in ordine all'eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate.

La circolare, dopo aver ricordato che alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. 52/2020 le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l'intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di intervento anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, per un limite massimo di 18 settimane complessive, fornisce le indicazioni operative in ordine alla previsione del comma 4 dell'art. 22-quater introdotto dal decreto "Rilancio" nel decreto "Cura Italia", relativamente al pagamento diretto, con anticipo del 40% da parte dell'Inps, delle integrazioni salariali in deroga (Cigd), ordinarie (Cigo) e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali.

Tale anticipazione è applicata esclusivamente alle domande di Cigo, Cigd e assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

La circolare precisa, inoltre, che la presentazione delle domande di Cigo, Cig in deroga e assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo, deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione

o riduzione dell'attività lavorativa. Tuttavia, se

il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020,

l'istanza deve essere presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla

medesima data, vale a dire entro il 3

luglio 2020. Le domande, chiarisce la

circolare, possono essere presentate:

- per la Cig ordinaria, tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "Cig e Fondi di Solidarietà" - «Cig Ordinaria»;
- per la Cig in deroga, tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "Cig e Fondi di Solidarietà», selezionando l'opzione «Cig in Deroga Inps»;
- per l'assegno ordinario, tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "Cig e Fondi di Solidarietà», selezionando l'opzione «Fondi di solidarietà».

Precisa, altresì, la circolare che, al fine di richiedere l'anticipazione del 40%, occorre selezionare nella domanda l'apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul «SI» e compilando i seguenti dati:

- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- Iban dei lavoratori interessati;
- ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Ricorda, inoltre, la circolare che, ai sensi dell'art. 1 del citato d.l. 52/2020 il datore di lavoro deve inviare all'Inps il modello "SR41" con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (o, in sede di prima



Melatonina Zinco Selenio

Formula originale Pierpaoli®, con Zinco e Selenio, a supporto del sistema immunitario e della protezione dallo stress ossidativo.


La qualità resta quella di sempre, la stessa per cui ancora più persone scelgono le nostre formulazioni originali.

Oggi Melatonina Zinco Selenio Pierpaoli® è in una nuova confezione.

Siamo a fianco delle persone con i nostri integratori, nati da formulazioni originali basate su risultati di **cinquant'anni di ricerca** del professor Pierpaoli, su melatonina e ghiandola Pineale.

Lavoriamo a sostegno della salute e per il ripristino dell'equilibrio biologico, messo a dura prova dai moderni stili di vita. Se Melatonina Zinco Selenio Pierpaoli® è l'integratore di melatonina **scelto dalla maggior parte delle persone** è perché in ogni compressa c'è tutto il nostro lavoro, fatto di impegno e metodo scientifico. Dalle ricerche del professor Walter Pierpaoli a oggi, il nostro intento non è cambiato: diamo precedenza a sicurezza e alta qualità, per rendere disponibili soluzioni che aiutino le persone a stare bene. Anche per questo le nostre compresse sono le più utilizzate, e chi ci sceglie una volta, torna ad acquistare Melatonina Zinco Selenio Pierpaoli®, da sempre sicura e venduta in comode confezioni da **60 compresse**.

Melatonina Zinco Selenio Pierpaoli®, combina le azioni specifiche di suoi componenti sulla qualità del sonno, sulla funzione del Sistema Immunitario e la protezione dallo stress ossidativo.



Sonno, difese immunitarie
e protezione dallo stress ossidativo

*Melatonina Zinco Selenio Pierpaoli® è una formula originale che oltre a favorire la qualità del sonno, contribuisce a **supportare il sistema immunitario**, combinando i vantaggi di:*

- *Melatonina, che contribuisce alla riduzione del tempo per prendere sonno*
- *Zinco e Selenio, che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla normale funzione del sistema immunitario*



 **PIERPAOLI**®
beyond research | next to medicine

www.pierpaoli.ch



SCANSONAMI



Linea diretta con Federfarma

capo al datore di lavoro.

A tale proposito, la circolare precisa che, al fine del calcolo del saldo, il datore dovrà inviare un unico modello "SR41" per l'intero periodo richiesto. Una volta ricevuto il modello "SR41" con tutti i dati necessari, si procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo oppure al recupero, nei confronti del datore di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti (perché anticipati in eccesso rispetto all'importo spettante, perché anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello "SR41", risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale, perché il modello "SR41" non è stato inviato entro i termini).

Nel caso di rogazioni effettuate nella fase pre-istruttoria -aggiunge la circolare- si procederà al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti effettuati su domande che, in fase di supplemento d'istruttoria sia state destinatarie di un provvedimento di reiezione o siano state annullate d'ufficio o chiuse amministrativamente. Infine, la circolare precisa che il pagamento dell'anticipazione non comporta l'applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell'integrazione salariale totale. (UL.AC - 9850/402 - 6.7.20)

Locazioni commerciali Imposta "cedolare secca"

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 198, del 1° luglio 2020, ha chiarito che chi ha locato, dal 1° gennaio 2019, un immobile a destinazione commerciale scegliendo, al momento della registrazione del contratto, la tassazione ordinaria, può **transitare nel regime della "cedolare secca" entro il 31 gennaio 2021.**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 198, del 1° luglio 2020, riepilogando le disposizioni normative e la prassi in materia, ha chiarito che il contribuente che, dal
20 1° gennaio 2019, ha locato un immobile a destinazione commerciale scegliendo,

applicazione, entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore dello stesso d.l. 52/2020, vale a dire il 17 luglio, se tale data è posteriore). Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione resta a carico del datore di lavoro e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in

al momento della registrazione del contratto, la tassazione ordinaria, può transitare nel regime della cedolare secca entro il 31 gennaio 2021.

L'Agenzia, ha innanzitutto ricordato che, dopo l'estensione dell'ambito applicativo del regime in discorso (disciplinato dall'art. 3, D.Lgs 23/2011) ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione, sottoscritti nel 2019, relativi a immobili destinati all'uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e relative pertinenze locate congiuntamente, operata dall'art. 1, comma 59, della Legge 145/2018, di Bilancio per il 2019, è intervenuta con la circolare n. 8/2019, nella quale, a pag. 32, ha precisato che, qualora l'opzione per la cedolare secca non sia stata esercitata in sede di registrazione del contratto, è ancora possibile intervenire in concreto. La scelta per il regime (o la revoca), infatti, si può ancora effettuare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, vale a dire nei 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità:

- utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI-web);
- presentando il modello Rli, debitamente compilato, allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto.

Ciò premesso, tenuto conto che nel caso sottoposto all'Agenzia, il contratto ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'opzione per la cedolare secca per il 2020 avrebbe dovuto essere esercitata entro il 31 gennaio 2020, mentre, per il 2021, potrà essere effettuata nel termine del 31 gennaio 2021 e così via per gli anni successivi.

Pertanto, il contribuente interessato può sempre optare, con riferimento alle annualità successive, per il regime della cedolare secca nei termini e con le modalità indicate nella circolare n. 8/2019, ossia presentando il relativo modello Rli entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.

Nella risposta, infine, l'Amministrazione ricorda che il regime della cedolare non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. (UTP.LC - 9785/398 - 2.7.20)

Adozione nota 97 Anticoagulanti orali in pazienti Fanv

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020 è stata pubblicata la Determina Aifa 12 giugno 2020 recante "Adozione della Nota 97 relativa alla prescrivibilità dei nuovi anticoagulanti orali ai pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (Fanv)" (vedasi il sito www.federfarma.it), in vigore

dal 18 maggio 2020. Si rileva che con il provvedimento in esame viene istituita la **Nota Aifa 97**, in conformità e con le modalità dell'allegato 1 e dei relativi sub allegati alla determina, al fine di garantire misure urgenti relative alla prescrizione da parte degli specialisti e dei medici di medicina generale dei nuovi anticoagulanti orali ad azione diretta (NAO/DOAC: dabigatran, apixaban, edoxaban, crivaroxaban) e degli antagonisti della vitamina K (AVK: warfarin e acenocumarolo), **limitatamente alle confezioni autorizzate per il trattamento della Fanv riportate nell'allegato 2** alla determina in oggetto e che per comodità di seguito si riportano.

Inibitori della Vit K (AVK)

- Warfarin (Coumadin®) cp da 5 mg
- Acenocumarolo (Sintrom®) cp da 1 e da 4 mg

Inibitori diretti della trombina o del fattore Xa (NAO/DOAC)

- Dabigatran (Pradaxa®) cp da 110 mg e 150 mg
- Apixaban (Eliquis®) cp da 2,5 mg e 5 mg
- Edoxaban (Lixiana®) cp da 15, 30 mg e 60 mg
- Rivaroxaban (Xarelto®) cp da 20 mg e 15 mg.

Nel periodo di efficacia della Nota 97, ossia per 120 giorni decorrenti dal 18 giugno 2020, sono temporaneamente sospese le misure di prescrizione di cui alle determine di approvazione del regime di fornitura e di classificazione ai fini della rimborsabilità a carico del Ssn delle specialità medicinali

a base dei seguenti principi attivi: dabigatran, apixaban, edoxaban, rivaroxaban (NAO/DOAC), warfarin e acenocumarolo (AVK antagonisti dell'avitamina K).

Tenendo conto della Determina e dalla *tabella dei farmaci interessati* dal provvedimento, presente sul sito dell'Aifa al link www.aifa.gov.it/nota-97, che risulta **modificata in data**

19 giugno 2020 per 120 giorni

(decorrenti dal 18 giugno 2020), presumibilmente a seguito di richieste di chiarimenti inoltrate da alcune regioni all'Aifa, **si viene a creare la seguente situazione:**

• **se prescritti per la Fanv**, i farmaci in questione sono in classe A-PHT con nota 97 con ricetta ripetibile (RR); possono essere prescritti dal medico di medicina generale o dallo specialista previa compilazione della scheda di valutazione della prescrizione e del follow-up (allegata alla determina e prelevabile dal sito dell'Aifa) con obbligo di conservarla e di consegnarla al paziente in previsione del relativo aggiornamento;

- **nelle altre indicazioni terapeutiche diverse dalla Fanv**, resta immutato il regime di fornitura e di classificazione ai fini della rimborsabilità a carico del Ssn degli anticoagulanti orali, ossia, classe A- PHT con Piano Terapeutico e ricetta ripetibile limitativa (RRL).

A decorrere dalla data di decadenza del termine di efficacia della determina (il 15 ottobre 2020) risulteranno ristabilite



**Linea diretta
con Federfarma**

SI COMUNICA AI SIGNORI FARMACISTI CHE È DISPONIBILE

Movymia®

Confezione:

MOVYMIA®

**20 microgrammi/80 microlitri, soluzione iniettabile,
1 cartuccia da 2,4 ml+ 1 penna**

AIC N. 045256031/E

Classe di rimborsabilità: **A nota 79**

Prezzo al pubblico: **341,84 €***

Medicinale soggetto a prescrizione medica



*Fonte GU n. 276 del 25/11/2019



Linea diretta con Federfarma

disposizioni in corso di emergenza Covid-19, che agevolano le condizioni prescrittive dei nuovi anticoagulanti orali ad azione diretta e degli antagonisti della vitamina K nei pazienti con Fanv, prevedendo il regime prescrittivo RR e abolendo l'obbligo di redazione del PT sostituito da una scheda di valutazione cartacea.
(UE.AA - 9093/376 - 19.6.20)

Determine Aifa

Inserimento del medicinale Mvasi

Sulla G.U. n. 153 del 18 giugno 2020 sono state pubblicate due Determine Aifa datate 15 giugno 2020 (vedasi il sito www.federfarma.it) che hanno incluso nella Legge 648/1996 -che regola i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, quelli non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e quelli da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata- i farmaci contenenti Bevacizumab (Avastin e suo biosimilare Mvasi) per il trattamento della degenerazione maculare correlata all'età e della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico.

Tali indicazioni terapeutiche non sono al momento registrate, pertanto la prescrizione di Bevacizumab per uso intravitale deve considerarsi off-label, effettuata cioè per il singolo paziente in conformità a quanto previsto all'art. 5 del decreto-legge n. 23/98, convertito nella legge n. 94/98, solo previa sottoscrizione da parte del paziente del consenso informato che contenga le motivazioni scientifiche accompagnate da adeguate informazioni sull'esistenza di alternative terapeutiche approvate seppur a un costo più elevato a carico del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, nelle Determine si afferma che la ripartizione dei medicinali industriali debba avvenire nelle **farmacie ospedaliere** o nelle **farmacie aperte al pubblico** che siano **in possesso dei necessari requisiti**, nel rispetto delle Norme di buona preparazione della FU XII edizione, a garanzia della sterilità e della sicurezza di quanto allestito.

22

Con le Determine in oggetto l'Aifa ha di

fatto **“sanato” dal punto di vista normativo** quanto già **ampiamente stabilito in via giudiziale**. Infatti, con Sentenza del Consiglio di Stato n. 24 del 9/1/2017 (cfr. *nostro commento alla Sentenza*) il massimo organo di giustizia amministrativa stabilì la piena legittimità per le farmacie territoriali di frazionare e riconfezionare in dose unitaria l'Avastin, contrariamente a quanto allora disposto dalla normativa nazionale, che concedeva tale attività in via esclusiva alle sole farmacie ospedaliere.

Tale attività delle farmacie di frazionamento e riconfezionamento dell'Avastin ha invero passato anche il vaglio della Corte di Giustizia, chiamata anch'essa a deliberare sulla legittimità di tale attività, ovvero se tale attività potesse essere ricondotta a opera di preparazione magistrale e quindi di per sé vietata in caso di utilizzo *off-label* di un farmaco prodotto industrialmente. Anche la Corte di Giustizia ha optato per la legittimità delle attività, da parte delle farmacie aperte al pubblico, di frazionamento e riconfezionamento del farmaco prodotto industrialmente. Secondo la Corte, infatti, tale attività non può essere ricompresa all'interno dell'eccezione galenica, in quanto è prevista da una norma

(Codice farmaceutico comunitario art. 40 par. 2 secondo comma) che stabilisce come non vi sia bisogno di un'ulteriore AIC per “... operazioni di divisione, di confezionamento o di presentazione di un medicinale ... eseguite soltanto per la fornitura al dettaglio, da farmacisti in farmacia, o da altre persone legalmente autorizzate negli Stati membri ad eseguire dette operazioni.” (cfr. ns. *Circ. n. 460/2018*).

Per quanto riguarda, infine, le modalità operative, negli allegati tecnici si specifica come deve essere sottoscritto l'accordo con il centro presso cui il paziente dovrà essere trattato; nel dettaglio l'accordo riporterà le condizioni di acquisto dei flaconcini di Bevacizumab da parte del centro ospedaliero e la successiva consegna alla farmacia aperta al pubblico e la relativa conservazione; l'invio delle ricette nominative; le procedure di allestimento delle siringhe; le modalità di trasporto e consegna delle siringhe dalla farmacia preparatrice al centro ospedaliero presso cui il paziente sarà trattato.

Federfarma ritiene necessario, da ultimo, evidenziare come l'esempio del protocollo adottato dalla Regione Lombardia, al quale ha collaborato Sifap, sia stato di ispirazione per il protocollo proposto nelle Determine Aifa.
(UE.AA-URI.ML - 9276/385 - 24.6.20)

Antibiotici Fluorochinoloni Richiesta AIFA per diffusione guide

L'Aifa, con nota del 23 giugno 2020 inviata anche a Federfarma (vedasi il sito www.federfarma.it), rende noto

Le Determine
dell'Aifa
sanano in via
normativa
quanto già stabilito
in via giudiziaria



Grunenthal Italia comunica ai Signori Farmacisti
che **PALEXIA**, già in commercio,
è prescrivibile con ricetta SSN dematerializzata,
come da **Circolare ministeriale del 14 maggio**^(*)

PALEXIA®

Tapentadolo



CLASSE A - SSN - RNR

- 40 compresse a rilascio prolungato 25 mg - AIC 040423840 - € 16,40
- 30 compresse a rilascio prolungato 50 mg - AIC 040422420 - € 24,61
- 30 compresse a rilascio prolungato 100 mg - AIC 040422545 - € 48,53
- 30 compresse a rilascio prolungato 150 mg - AIC 040422661 - € 62,62
- 30 compresse a rilascio prolungato 200 mg - AIC 040422786 - € 76,37
- 30 compresse a rilascio prolungato 250 mg - AIC 040422901 - € 95,46

(*) Per ulteriori informazioni consultare la sezione dedicata all'interno del sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it





Linea diretta con Federfarma

che una revisione dei dati di sicurezza, condotta a livello europeo, ha esaminato le più recenti informazioni sull'uso degli antibiotici fluorochinoloni e valutato che il rapporto tra i benefici attesi e i potenziali rischi di questi medicinali rimane positivo soltanto per le infezioni gravi, che non si risolvono facendo ricorso ad antibiotici di altre classi. Di conseguenza sono

state limitate le indicazioni e introdotte nuove avvertenze e precauzioni d'uso per questi medicinali.

Per chiarire e ribadire le decisioni assunte a livello europeo e promuovere una corretta informazione sulla prescrizione e l'uso dei fluorochinoloni, l'Aifa ha realizzato una guida per gli operatori sanitari, in cui sono riportate le indicazioni raccomandate cui bisogna attenersi per garantire l'appropriatezza prescrittiva e limitare l'insorgenza di effetti indesiderati. L'Aifa ha inoltre realizzato un documento informativo rivolto ai pazienti, con avvertenze e consigli utili, per aiutare gli operatori sanitari a discutere le misure e le azioni da adottare.

(UE.AA – 9513/390 – 30.6.20)

Art. 50

Differimento termini invio dati ricette

Facendo seguito e riferimento alle iniziative già assunte nei mesi precedenti nei riguardi della Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolari prot. nn. 4941/116 del 16/3/2020, 4979/123 del 17/3/2020, 7311/306 del 15/5/2020 e 8229/344 del 4/6/2020), in considerazione del persistere della situazione emergenziale che sta attraversando il Paese, derivante dall'epidemia ancora in atto, Federfarma, tenuto conto della situazione e delle difficoltà che stanno attraversando le farmacie e le articolazioni della categoria a livello territoriale, dalle quali è pervenuta l'istanza, ha rinnovato la richiesta volta a ottenere un congruo differimento, in ogni caso non superiore a cinque (5) giorni, per la prossima trasmissione dei dati delle ricette del mese di giugno 2020, ai sensi della disposizione in oggetto.

La Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato che "il Sistema di accoglienza dei dati terrà conto di tale richiesta. In particolare le scadenze vengono rimodulate con le seguenti date:

- ultima data inserimento ricette erogate in Giugno: dal 10 al 15 luglio;
- ultima data variazione ricette erogate in Giugno: dal 17 al 22 luglio".

(UTP.LC – 9277/386 – 24.6.20)

Imposte redditi e Iva Termini prorogati al 20 luglio 2020

Precedenti: circolare Federfarma prot. n. 9229/384 del 23/6/2020

Sulla G.U. n. 162 del 29 giugno 2020, è stato pubblicato il Dpcm 27 giugno 2020 sul differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi. Il provvedimento, che si compone di un unico articolo, è stato emanato in ragione delle esigenze generali rappresentate dalle categorie, dagli intermediari e dai contribuenti per gli adempimenti fiscali da eseguire e dello stato nazionale di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Esso prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, devono effettuare i versamenti:

- entro il **20 luglio 2020** senza alcuna maggiorazione;
- **dal 21 luglio al 20 agosto 2020**, maggiorando

le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali si applica non soltanto ai soggetti Isa o ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli Isa, ma anche a coloro che applicano il regime forfetario, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, laddove abbiano i requisiti richiesti.

(UTP.LC – 9638/394 – 1.7.20)

Irpef

Credito d'imposta per pagamenti elettronici

Dal 1° luglio 2020 entra in vigore, per i commercianti con volume di affari fino a 400.000 euro nell'anno 2019, il credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Precedenti: circolari Federfarma prot. nn. 17539/460 del 6/11/2019 e 417/7 del 9/1/2020.

Ai sensi dell'art. 22 del D.L. 124/2019, collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020, convertito dalla Legge 157/2019 (Circolare Federfarma prot. n. 417/7 del 9/1/2020), dal prossimo 1° luglio 2020, ai commercianti al minuto, quindi **anche** alle farmacie, con volume di affari di ammontare non superiore a 400.000 euro nell'anno 2019, spetterà un credito d'imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi

Credito d'imposta
pari al 30%
delle commissioni
sui pagamenti
fatti con strumenti
elettronici

estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito d'imposta, che è volto a incentivare l'impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante:

- può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
- non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell'Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir;
- è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità. A tal proposito, si ricorda che il regolamento UE prevede, in generale, un massimale di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per le disposizioni attuative della norma sono stati emanati:

- il *provvedimento 29 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate*, con cui sono stati definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all'Amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che, con gli esercenti, hanno stipulato un apposito

contratto per l'accettazione di carte e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, vale a dire, fondamentalmente, per l'installazione del Pos. La comunicazione, da trasmettere attraverso Sdl, deve contenere le seguenti informazioni: codice fiscale dell'esercente, mese e anno di addebito, numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali, importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali, ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione. Tali dati consentiranno all'Amministrazione finanziaria di effettuare i necessari controlli sulla spettanza e sull'utilizzo del credito;

- il *provvedimento 21 aprile 2020 della Banca d'Italia* (pubblicato sulla G.U. n. 111 del 30 aprile 2020), attraverso il quale sono stati individuati i criteri e le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento che hanno stipulato un contratto con gli esercenti per abilitarli all'accettazione di uno strumento tracciabile (non si considerano tali bollettini postali e assegni) devono comunicare a questi ultimi telematicamente (per es., via Pec o tramite pubblicazione nell'*online banking*), entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento: l'elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con la specifica del numero e del



**Linea diretta
con Federfarma**

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

SEZIONE FALLIMENTARE - CONCORDATO PREVENTIVO R.G. 4/2019-
"FARMACIA EUROPA DEL DOTT. CELENTANO ANTONIO & C. SAS IN LIQUIDAZIONE"

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA

Il sottoscritto **Avv. Davide Cesiano**, commissario giudiziale dell'instestato concordato preventivo, autorizzato alla presente vendita con decreto del Tribunale di Napoli Nord, ex art 163bis l.f. del 3.6.2020 notificato il 17.6.2020

AVVISA

che il **giorno 15.09.2020 ore 12:30** dinanzi al Giudice Delegato **dott.ssa Maria Grazia Lamonica**, nel suo Ufficio presso il **Tribunale di Napoli Nord, Piazza Trieste e Trento** si procederà alla

VENDITA COMPETITIVA

dell'Azienda di proprietà della "Farmacia Europa del Dr. Celentano Antonio & C. S.a.s. in liquidazione", in concordato preventivo n.4-2019 **POSTA NEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA) CORSO EUROPA, N.146** (comprensiva del diritto all'esercizio della stessa con il relativo avviamento, delle immobilizzazioni materiali con subentro nel contratto di locazione in essere) e delle giacenze di magazzino (esistenti al momento del trasferimento) e della relative autorizzazioni amministrative.

OFFERTE E PAGAMENTO DEL PREZZO

PREZZO MINIMO: Euro 2.130.300,10 - RIALZO MINIMO : euro 10.000,00

CAUZIONE 10% del prezzo offerto mediante assegno/i circolare intestato/i al "Concordato Preventivo N. 4/2019 - Tribunale di Napoli Nord:

SCADENZA DEPOSITO OFFERTE: entro le ore 12:00 del giorno 14 settembre 2020

presso la Cancelleria della Terza Sezione Civile - Area Fallimentare del Tribunale di Napoli Nord.

INDICAZIONI GENERALI PER PARTECIPARE ALLA VENDITA

La partecipazione alla vendita implica la conoscenza e l'accettazione di quanto contenuto nella perizia di stima, nell'avviso di vendita e nel decreto di apertura. Il presente costituisce estratto dell'avviso di vendita pubblicato integralmente sul sito <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/> (n.ro inserzione 959133) nonché sul sito del Ordine dei Farmacisti di Napoli - www.ordinefarmacistinapoli.it/ e sul sito dell'Ordine dei Farmacisti di Caserta - www.ordinefarmacisticaserta.it/ che si invita a leggere attentamente. Per ogni altra informazione rivolgersi al Commissario Giudiziale Avv. Davide Cesiano tel. 081.5797129- cell. 347.6100187; Email- avvdavidecesiano@gmail.com



Linea diretta con Federfarma

valore totale di quelle complessive e di quelle riconducibili a consumatori finali, il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese. Tali dati consentiranno agli esercenti di determinare il bonus del 30% sulle commissioni pagate.

Con l'occasione si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 18 del provvedimento citato in oggetto, sempre dal prossimo 1° luglio 2020, il

valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi sarà ridotto a 2.000 euro, dagli attuali 3.000 euro. Il trasferimento oltre l'importo indicato è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Dal 1° gennaio 2022, il tetto scenderà ulteriormente a 1.000 euro.
(UTPLC – 9187/382 – 23.6.20)

Memorizzazione elettronica Trasmissione telematica dei corrispettivi

Precedenti: circolari Federfarma prot. nn. 17524/426 del 6/11/2018, 21104/508 del 28/12/2018, 6073/155 del 4/4/2019, 8126/207 del 14/5/2019, 8600/231 del 21/5/2019, 9449/248 del 4/6/2019, 9681/256 del 7/6/2019, 9885/264 dell'11/6/2019, 10349/277 del 19/6/2019, 10667/283 del 25/6/2019, 10943/290 del 29/6/2019, 11333/298 del 5/7/2019, 12013/317 del 16/7/2019, 12192/323 del 19/7/2019, 12694/333 del 31/7/2019, 12955/340 del 5/8/2019, 17930/469 del 12/11/2019, 20471/529 del 20/12/2019, 417/7 del 9/1/2020, 1506/32 del 27/1/2020, 1912/45 del 3/2/2020 e 7516/317 del 20/5/2020.

La versione 7.0 dei "Tipi Dati per i Corrispettivi", approvata con il Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 1432217 del 20/12/2019, con la quale è stata data soluzione alla problematica relativa alla trasmissione dei dati dei corrispettivi non riscossi contenuti nella Distinta Contabile Riepilogativa (punto 4.1.13 a pagina 6, il campo <NonRiscossoDCRaSSN>), dovrà essere obbligatoriamente utilizzata per la trasmissione dei dati dei corrispettivi a partire dal prossimo 1° luglio 2020, fatti salvi eventuali provvedimenti dell'ultimissima ora che differiscano tale termine, di cui, al momento non si ha notizia e che saranno comunque tempestivamente comunicati in caso di adozione.

Si ricorda che la versione in discorso - che poteva già essere utilizzata dallo scorso 1° marzo - recepisce il suggerimento ripetutamente formulato dalla Federfarma, per consentire alle farmacie, che si avvalgono dei Registratori Telematici (RT) configurati per Sistema TS, di indicare, in maniera specifica, le competenze Ssn delle distinte contabili presentate agli
Enti erogatori, al netto dell'Iva, mentre
per le farmacie che si avvalgono della

ventilazione dei corrispettivi, l'importo da indicare nel campo <NonRiscossoDCRaSSN> è al lordo dell'Iva. Le farmacie che non avessero già provveduto al riguardo, sono pertanto invitate a provvedere al relativo adeguamento del software dei RT alla nuova e più recente versione 7.0 dei "Tipi Dati per i Corrispettivi", consentendo così la memorizzazione e trasmissione dei dati in questione in maniera corretta.

Con l'occasione si segnala che è disponibile online, nella sezione guide fiscali "l'Agenziainforma" del sito dell'Agenzia delle Entrate, "L'emergenza coronavirus e i corrispettivi telematici", un utile vademecum, destinato agli esercenti e ai loro intermediari fiscali, per agevolarli nel risolvere disagi e problematiche connessi alle relazioni con gli uffici dell'Agenzia. Nella guida, pubblicata nelle aree tematiche "Emergenza Coronavirus" e "Fattura elettronica e corrispettivi telematici", vengono fornite tutte le indicazioni necessarie per ridurre al minimo i disagi e alleggerire per quanto possibile le preoccupazioni degli esercenti e dei loro intermediari sugli adempimenti fiscali legati ai corrispettivi telematici.

Il vademecum passa in rassegna le eventuali problematiche che possono insorgere nell'uso del Registratore Telematico all'interno degli esercizi autorizzati a rimanere aperti nel periodo di lockdown, nel quale l'esercente può avere difficoltà a ottenere un pronto intervento dei tecnici sul dispositivo che non funziona a dovere o del provider sulla linea internet. L'Agenzia fornisce le indicazioni per risolvere tali situazioni o adottare comportamenti che annullino il rischio di conseguenze negative. La guida illustra altresì i più recenti differimenti, previsti nel D.L. 34/2020 (D.L. "Rilancio", cfr. Circolare Federfarma prot. n. 7516/317 del 20/5/2020), in considerazione delle oggettive difficoltà di esercenti e distributori di Registratori Telematici: l'estensione fino al 1° gennaio 2021 della fase transitoria, con una moratoria delle sanzioni per gli esercenti con fatturato inferiore a 400.000 euro nell'anno 2018, che ancora possono emettere scontrini e non sono dotati di Registratore Telematico e, conseguentemente, lo slittamento, alla stessa data del 1° gennaio 2021, dell'inizio della lotteria dei corrispettivi. Infine, la guida ripercorre tutte le sospensioni dei termini legati ai corrispettivi telematici disposti dai vari Dpcm succedutisi in materia di emergenza da Covid-19, suddivisi tra quelli di invio dei corrispettivi e le scadenze legate alle verificazioni periodiche da effettuare sul Registratore Telematico o di cassa. Infatti, come le altre categorie coinvolte, gli esercenti, i loro intermediari e i laboratori di assistenza abilitati possono disporre di un congruo lasso di tempo per completare regolarmente gli adempimenti.

L'Agenzia delle Entrate, proprio in extremis, ha pubblicato il Provvedimento del suo Direttore n. 248558/2020 del 30 giugno 2020, con il quale è stata **differita al 1° gennaio 2021** l'entrata in vigore dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, versione 7.0 dei "Tipi Dati per i Corrispettivi", approvata

con il Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 1432217 del 20/12/2019, nonché il conseguente adeguamento dei Registratori Telematici (RT).
(UTPLC – 9514/391 – 30.6.20 e 9619/392 – 30.6.20)

Fondazione Rava “In farmacia per i bambini”

Anche quest'anno la Fondazione Francesca Rava, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia che si celebra venerdì 20 novembre, organizza l'iniziativa di sensibilizzazione “In farmacia per i bambini”. La campagna è giunta all'ottava edizione e si svolge con il patrocinio, tra gli altri, di Federfarma.

Il leaflet (vedasi il sito www.federfarma.it) contenente la presentazione della campagna e il modulo per partecipare sarà allegato a Farma7 n. 12-13 e nelle farmacie aderenti, il cui elenco sarà pubblicato sul sito <https://infarmaciaperbambini.nph-italia.org>, il 20 novembre potranno essere presenti volontari della Fondazione Rava per sensibilizzare i clienti sui diritti dei bambini. Nella stessa giornata i cittadini potranno acquistare farmaci da banco a uso pediatrico e prodotti baby care che verranno donati a enti non profit impegnati nel dare aiuto ai bambini in povertà sanitaria in Italia e all'ospedale pediatrico N.P.H Saint Damien di Haiti. A ogni farmacia verrà abbinato un ente benefico, che si occuperà del ritiro dei prodotti donati.

Novità di quest'edizione è la possibilità, per le farmacie che

lo desiderano e sono attrezzate, di consentire ai cittadini di acquistare e donare online i prodotti nei giorni precedenti e successivi alla data del 20 novembre.

Nel 2019, con l'adesione di 2.067 farmacie e l'aiuto di 3.000 volontari, sono state raccolte 230.000 confezioni, distribuite a 668 case famiglia ed enti benefici. Quest'anno l'iniziativa appare particolarmente importante e utile in quanto, tutte le realtà in rete con la Fondazione Rava -a causa dell'emergenza sanitaria, sociale ed economica scatenata dal Covid- sono come non mai in difficoltà.

Alle farmacie che decidono di aderire all'iniziativa è richiesto un contributo minimo di 100 euro, deducibile fiscalmente. È preferibile compilare il modulo di adesione direttamente on line, sul sito <https://infarmaciaperbambini.nph-italia.org>. In alternativa, il modulo può essere inviato -insieme alla ricevuta della donazione- per posta elettronica all'indirizzo emanuela.ambreck@nphitalia.org, oppure al fax 02/55194958 **entro il 30 settembre 2020**. Il contributo può essere effettuato con bonifico, versamento su c/c postale, oppure con carta di credito contestualmente all'iscrizione on line. Per informazioni: Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia, tel. 02 54122917; info@nph-italia.org.
(US.SM – 9640/396 – 1.7.20)



Linea diretta con Federfarma



Pharmacy SCANNER

IL TUO APPUNTAMENTO
CON IL MERCATO E
L'INFORMAZIONE DI FILIERA

Retail, catene, tendenze di consumo,
flash extracanal

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SU PHARMACYSCANNER.IT

Pharmacy Scanner è un progetto di



In partnership con





Gestione del farmaco

Riportiamo i provvedimenti Aifa che riguardano alcune specialità medicinali, oltre alle comunicazioni delle aziende produttrici relative ai loro prodotti. Va prestata particolare attenzione all'elenco dei farmaci in carenza e a quello relativo alle immissioni in commercio

Ufficio
Rapporti Economici

RICOMMERCIALIZZAZIONE LOTTI SPECIALITÀ YAZ

In riferimento al ritiro dal commercio di alcuni lotti della specialità YAZ (cfr. circolari prot. n. 9613/253 e 9778/257), l'Agenzia italiana del Farmaco, giudicate favorevoli le operazioni di rilavorazione dei lotti in questione, con propria e-mail del 23 giugno 2020, ha disposto la ricommercializzazione, previa verifica dello stato di conservazione, dei lotti della specialità **Yaz*28cpr riv 3mg+0,02mg – Aic 044426043** della ditta Farma 1000 Srl, modificati nei seguenti lotti: **Lotto WEP9EHR · Lotto WER6HWR · Lotto WER3BBR.** (UE.CA – 9186/381 – 23.6.20)

SOSPENSIONE AIC DI SPECIALITÀ

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 20 giugno 2020 sono state pubblicate quattro determinazioni Aifa del 16 giugno 2020 con le quali, in attuazione della decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 3966 del 9 giugno 2020, è stata sospesa, con decorrenza 21 giugno 2020, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

AIC	SPECIALITÀ	DITTA
037280017	Fosfomicina Ari*Bb Os 1bust 2g	Aristo Pharma Italy
037280029	Fosfomicina Ari*Bb Os 2bust 2g	Aristo Pharma Italy
037272010	Fosfomicina Ran*Bb Os 1bust 2g	Ranbaxy Italia
037272022	Fosfomicina Ran*Bb Os 2bust 2g	Ranbaxy Italia
037273012	Fosfomicina Sand*Bb Os1bust 2g	Sandoz
037273024	Fosfomicina Sand*Bb Os2bust 2g	Sandoz
025680012	Monuril*Bb Os Grat 2bust 2g	Zambon Italia
025680048	Monuril*Bb Os Grat 1bust 2g	Zambon Italia

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei suddetti farmaci comporta il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata, nonché il divieto di utilizzo del medicinale e di smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento. (UE.CA - 9141/380 - 22.6.20)

COMUNICAZIONI DALLE AZIENDE

A far data dall'11 giugno 2020 il prodotto omeopatico per uso umano Cat 1 50ml gtt – cod. 801211424 della ditta Igeakos Srl, che potrà comunque essere esitato fino ad esaurimento scorte, è stato sostituito con il farmaco **Cat 1*os gtt 50ml – aic 046372013.**

La Società Sanofi comunica la fine della commercializzazione delle seguenti specialità:

• **Buscopan Reflusso*14cpr 20mg – Aic 038742019 – ultimo lotto prodotto: 479517 scad. 1/12/2020**

• **Mag 2*Os 20fl 10ml 1,5g/10ml – Aic 025519036 – ultimo lotto prodotto: 249 scad.1/4/2022**

• **Mag 2 Express 12fl – cod. 938467089 – ultimo lotto prodotto 04800305 scad.1/5/2020.**

Si precisa che le confezioni esistenti nel circuito distributivo saranno esitabili fino alla data di scadenza indicata sulla confezione.

Con una ulteriore nota Sanofi informa di aver cessato anche la commercializzazione dei farmaci **Ditropan*30cpr 5mg – Aic 025190012**, la cui concessione di vendita è stata affidata alla Società ITC Farma e **Kryptocur*Nas 2fl 10g+2erog – Aic 026520015** la cui concessionaria di vendita è ora Avas pharmaceuticals.

La Società Boehringer Ingelheim Anim.H.It. informa di aver cessato la commercializzazione della specialità medicinale per uso veterinario **Eurican Lyme*FI 1d 1ml – Aic 102248010.** Le confezioni presenti nel canale potranno essere esitate fino alla loro naturale scadenza.

Con una ulteriore nota Boehringer Ingelheim Animal Health It. ha informato di aver interrotto definitivamente la commercializzazione dei seguenti medicinali veterinari:

Eurican L*Im Sc 10fl 1d – Aic 101313029; Eurican Dal*10fl 1d+10fl – Aic 100084019; Dercunimix*FI 40d+FI 8ml – Aic 103169037; Dervaximyo Sg33*FI 10d+FI 1ml – Aic 102292036; Dervaximyo Sg33*FI 40d+FI 4ml – Aic 102292024; Oncept-II 2*6fl Liof+6fl 1ml – Aic 104679016.

La Società Boehringer Ingelheim informa che, a causa del cambio del Legale Rappresentate, è tenuta a ottenere una nuova autorizzazione ai sensi del Dpr 309/90 per l'attività di commercio all'ingrosso del medicinale **Lendormin*30cpr 0,25mg – Aic 026343018**. Nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione, Boehringer Ingelheim si trova nell'impossibilità di fornire la citata specialità. Pertanto, onde evitare eventuali mancanze, invita a valutare con attenzione il fabbisogno e a ordinare anticipatamente entro il 29 giugno lo stock necessario per la copertura dello stesso. Il ricevimento degli ordini delle specialità medicinali già indicate e la loro evasione riprenderà regolarmente appena terminato l'iter burocratico relativo alla richiesta di autorizzazione al commercio all'ingrosso.

Fidia Farmaceutici ha informato dell'estensione della durata di conservazione del prodotto finito da 24 a 36 mesi della specialità medicinale **Connettivina*Gel 30g 0,2% - Aic 019875095**.

La Società Pensa Pharma ha comunicato la ripresa della commercializzazione, dal 1° luglio 2020, del farmaco Valsartan nelle seguenti confezioni:

- **Valsartan Pen*28cpr Riv 80mg – Aic 041849098**
- **Valsartan Pen*28cpr Riv 160mg – Aic 041849151**

La Società Alfa Omega ha comunicato che il parafarmaco Cat 3 50ml Gtt- cod. 801211448 che andrà a esaurimento scorte, è stato sostituito con il prodotto omeopatico **Cat 3*Os Gtt 50ml – Aic 046268013 – classe C**.

La Società Mylan comunica la cessata commercializzazione, con esaurimento delle scorte, della specialità medicinale **Ciprofloxacina My*15sacc 400mg – Aic 039361148 – ultimo lotto prodotto: MC2220 – scadenza 30/11/2020**.

La specialità medicinale **Braltus*Inal FI 30cps 10mcg – Aic 043854025** non verrà più commercializzata dalla Società Levante Pharma per cessazione della concessione di vendita che è passata alla Società Teva Italia.

La Società Bayer comunica che è nuovamente disponibile sul mercato il farmaco **Pritor*28cpr 20mg – Aic 034326126**.

CARENZE DI FARMACI

In applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra Federfarma, Farminindustria e le altre Associazioni della filiera distributiva concernente la temporanea carenza di farmaci sul territorio, si ha cura di trasmettere le segnalazioni pervenute a Federfarma relative alla temporanea carenza dei farmaci sottoindicati:

AIC	Farmaco	Periodo presumibile di carenza	Presunto ripristino forniture
017616018	Periactin*30cpr 4mg (Alfasigma)	Dal 1° luglio 2020	Ottobre 2020
037199027	Yasminelle*63cpr Riv3mg+0,02mg (Bayer)	Dal 1° settembre 2020	16 novembre 2020
012048043	Salazopyrin En*100cpr 500mg FI (Pfizer)		Fine ottobre 2020
026844249	Genotropin Mini*4tbf 1,4mg (Pfizer)		15 settembre 2020
026844252	Genotropin Mini*4tbf 1,6mg (Pfizer)		15 settembre 2020
033556010	Urokinasi Pfi*FI100000ui+F2ml (Pfizer)		Fine luglio 2020
032775013	Cisplatino Pfizer*Ev 10mg 10ml (Pfizer)		Fine luglio 2020



Gestione del farmaco

«Farma 7» è l'organo ufficiale di stampa della **Federfarma** (www.federfarma.it) via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 Roma tel. 06/703801).

Direttore editoriale: **Roberto Tobia**
Vicedirettore: **Alberto D'Ercole**
Comitato editoriale: **Achille Gallina Toschi, Michele Pellegrini Calace, Giovanni Petrosillo, Renato Usai**
Redazione Romana: **Silvia Nardelli, Paolo Betto, Silvia Martello, Carmelina Anastasio** (tel. 06/70380222)
fax: 06/70476584 - e-mail: farma7roma@federfarma.it. Collaborano, inoltre, **Andrea Agnello, Paola Bottari, Aurelio Calcaterra, Ettore Colotta, Luigi Coltellacci, Bruno Foresti, Mauro Lanzilotto, Daniela Rotella, Raffaella Russo**.

«Farma 7» è una pubblicazione di **Editoriale Giornalidea Srl**.
Direttore responsabile: **Lorenzo Verlatto**
Impaginazione: **Silvia Fazzini**
Redazione e pubblicità: **Editoriale Giornalidea Srl**, Piazza della Repubblica, 19 20124 Milano - tel. 02/6888775 (r.a.)
fax: 02/6888780 - e-mail: farma7@giornalidea.it
Stampa: **Arti Grafiche Bianca & Volta Srl** - Via Del Santuario, 2 - 20060 Truccazzano (MI) - tel. 02/9583416

Registrazione Tribunale di Milano N. 358 del 21-6-1986 - Iscritta al Registro degli operatori di comunicazione n. 1223 - Prezzo € 0,82 - Iva compresa. L'iva è assolta dall'Editore a norma del D.L. 2/3/89, n. 69 convertito in Legge n. 154 il 27/4/89 che ha ripristinato l'art. 74, 1° c, lett. c) D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni. © Copyright Editoriale Giornalidea Srl.

Ogni riproduzione, anche parziale, delle pagine del giornale deve essere autorizzata dall'Editore, che si riserva ogni azione legale di risarcimento. «Farma 7» è organo di stampa della Federfarma e, come tale, viene inviato a tutti i farmacisti iscritti alla Federazione. Enti, Industrie, Grossisti che desiderano riceverlo devono versare, nell'ambito del servizio «Press service», € 149,00. L'invio della rivista è subordinato per questi abbonati al ricevimento dell'importo attraverso assegno bancario, o versamento in c/c postale n. 27029206 - intestato a «Editoriale Giornalidea Srl»
Piazza della Repubblica, 19 - 20124 Milano». ISSN 2531-6338 (Print)
ISSN 2531-6001 (Online)

Federfarma non risponde della regolarità, correttezza, qualità delle pubblicità pubblicate.
Questo numero è stato chiuso in tipografia il 6.7.2020

IMMISSIONI IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ GIÀ AUTORIZZATE

SPECIALITÀ	N. AIC	PREZZO	CLASSE
Dienogest Ari*28cpr 2mg (Aristo Pharma Italy)	046180016	22,00	CN
Levotiroxina Ari*50cpr 100mcg (Aristo Pharma)	046021186	1,89	A
Levotiroxina Ari*50cpr 200mcg (Aristo Pharma)	046021251	2,41	A
Levotiroxina Ari*50cpr 25mcg (Aristo Pharma)	046021046	1,78	A
Levotiroxina Ari*50cpr 50mcg (Aristo Pharma)	046021111	1,78	A
Brusonex*Spr Nas 60d 50mcg/Er (Bruschettini)	042763033	14,30	C
Zirabev*Inf 100mg 4ml 25mg/MI (Pfizer Italia)	047629011	383,51	H
Zirabev*Inf 400mg 16ml 25mg/MI (Pfizer Italia)	047629023	1.535,96	H
Dasatinib Ze*30cpr Riv 80mg (Zentiva Italia)	048157046	3.985,10	H
Dasatinib Ze*30cpr Riv 140mg (Zentiva Italia)	048157109	3.985,10	H
Dasatinib Ze*60cpr Riv 50mg (Zentiva Italia)	048157010	3.985,10	H
Dasatinib Ze*30cpr Riv 100mg (Zentiva Italia)	048157073	3.985,10	H
Tadalafil Aris*14cpr Riv 5mg (Aristo Pharma Italy)	044960019	28,00	C
Tadalafil Aris*28cpr Riv 5mg (Aristo Pharma Italy)	044960021	48,00	C
Tibolone Aristo*30cpr 2,5mg (Aristo Pharma Italy)	045795034	11,28	A
Cinacalcet Ari*28cpr Riv 30mg (Aristo Pharma Italy)	047326018	142,32	A
Cinacalcet Ari*28cpr Riv 60mg (Aristo Pharma Italy)	047326032	262,74	A
Cinacalcet Ari*28cpr Riv 90mg (Aristo Pharma Italy)	047326057	394,13	A
Ghemaxan*10sir 10000ui 1ml (Italfarmaco)	044269482	66,40	A
Ghemaxan*10sir 2000ui 0,2ml (Italfarmaco)	044269379	21,25	A
Ghemaxan*10sir 4000ui 0,4ml (Italfarmaco)	044269393	40,32	A
Ghemaxan*10sir 6000ui 0,6ml (Italfarmaco)	044269429	49,59	A
Ghemaxan*10sir 8000ui 0,8ml (Italfarmaco)	044269456	56,33	A
Vardenafil Pensa*4cpr Riv 5mg (Pensa Pharma)	045474018	12,50	C
Vardenafil Pensa*4cpr Riv 10mg (Pensa Pharma)	045474032	20,50	C
Vardenafil Pensa*4cpr Riv 20mg (Pensa Pharma)	045474044	43,50	C
Vardenafil Pensa*4cpr Oro 10mg (Pensa Pharma)	045474057	35,00	C
Lencya*1cpr Riv 30mg (Sandoz)	047349016	25,99	CN



Farma Post

Gli annunci devono pervenire alla redazione su carta intestata della farmacia e/o per e-mail e devono essere completati con nome, cognome, indirizzo personale o della farmacia. *L'annuncio verrà pubblicato una sola volta.* Non potendo verificare la veridicità degli annunci, Farma 7 declina ogni responsabilità. Le inserzioni concernenti la ricerca di personale da parte delle farmacie non possono essere pubblicate in forma anonima stante il divieto posto dall'art. 9 del d.lgs. n. 276 del 2003. Le altre inserzioni verranno pubblicate con i dati identificativi della farmacia solo su esplicita richiesta. Gli annunci con i dati personali verranno eliminati dagli archivi di Editoriale Giornalidea Srl dopo un mese dalla data di pubblicazione degli stessi.

Si potranno esercitare i diritti di accesso, di cui agli articoli 7 e seguenti del Codice, rivolgendosi a **Editoriale Giornalidea Srl - Tel. 02.6888775 - e-mail a.scotti@giornalidea.it**

Acquisti

• Puglia: farmacista acquisterebbe farmacia di giro piccolo o medio-piccolo. Esclusi intermediari. Grande disponibilità a concludere l'acquisto. Per contatti inviare un e-mail a aredgof@gmail.com

Arredi

• Provincia di Modena. Per rinnovo arredamento, vendesi bancone Th Khol, completamente attrezzato con cassettiere e vani interni, costituito da due blocchi indipendenti a forma di parallelepipedo di colore grigio fumo con piano in marmo rosa

antico lucido. Richiesta euro 1.000,00 cadauno trattabili. Per ulteriori informazioni telefonare al 338.8923611.

Se interessati a ricevere foto, inviare un'e-mail a farmamantecchini@hotmail.it

• Lodi: causa rinnovo arredo farmacia, vendesi bancone color albicocca di forma concava (m 2,80 interno e m 3,58 esterno) con ripiano in marmo nero e cassette lcas (10 anni di vita). Possibilità di visionare il bancone sulla pagina Facebook Farmacia dr. Scaramuzza Antonio. Trasporto a carico dell'acquirente. Per contatti telefonare al 338.8902274.

Lumoxin[®]

Trattamento della **tosse secca e grassa**

Protegge la mucosa e idrata, favorendo l'eliminazione del muco

BAMBINI ed **ADULTI**

SOLUZIONE ORALE a base di Miele con
estratto di muco di **Lumaca**, **Altea**,
Drosera, **Edera**



È un Dispositivo Medico **CE** 1370 - Aut. Min. del 13/07/2019
Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze d'uso contenute nel foglio illustrativo.

Informazione per medici e farmacisti:

tutti i prodotti Phyto Garda sono disponibili anche presso i **grossisti** di zona. Per eventuali prodotti mancanti o per conoscere il tuo **responsabile** di zona, contatta il nostro front office al numero **0456770222** oppure tramite e-mail: **info@phytogarda.it**.

Informazione per i consumatori:

i prodotti Phyto Garda sono disponibili in tutte le farmacie e parafarmacie.

**PHYTO
GARDA**
Medical Line

IL PRIMO PORTALE

PER LA FORMAZIONE MANAGERIALE DEL FARMACISTA



FARMA
MANAGER
ACADEMY



PIÙ DI
8.000
FARMACISTI
ISCRITTI
AL PORTALE

OLTRE
4.000 CORSI
EFFETTUATI
IN MENO
DI 2 ANNI

PIÙ DI
45 CORSI
DISPONIBILI
IN COSTANTE
AUMENTO

TI ASPETTIAMO

Normative, contabilità, management, ricerca di personale: il lavoro quotidiano in una farmacia richiede formazione e continuo aggiornamento. Distinguiti come professionista o valorizza il business della tua farmacia: su un'unica piattaforma puoi seguire corsi specialistici e avere accesso alla più ampia rete italiana di professionisti del settore che cercano e offrono lavoro

CONTATTI

farmamanageracademy@giornalidea.it
www.farmamanager.academy
02.6888775

Editoriale Giornalidea S.r.l.
Piazza della Repubblica, 19
20124 Milano